SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 febbraio 2021 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 settembre 2020, n. **188**.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonché il comma 3, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del 22 maggio 2020;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);

e) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all'articolo 5;

f) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-*bis* della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto;
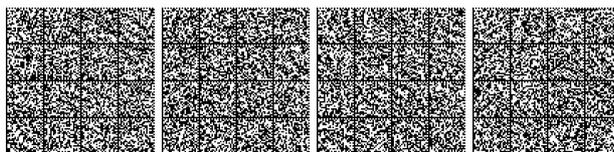
g) «componenti non cartacei»: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643;

h) «materiali proibiti»: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».

Art. 3.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.

Art. 4.

Scopi specifici di utilizzabilità

1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Art. 5.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 6.

Sistema di gestione

1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:

a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;

b) del piano di campionamento.

2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-*bis* della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 2020

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, fog. 356.
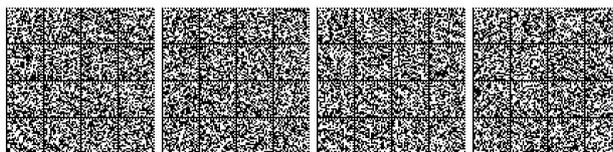
ALLEGATO *1*

(articolo 3)

a) Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati.

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

b) 15 01 05 imballaggi compositi;

c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;

d) 20 01 01 carta e cartone;

e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;

controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;

quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*;

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera *g)*;

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;

3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;

4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, *new jersey*, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;

5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.

c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati.

L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera *a)* deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *a)* deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.
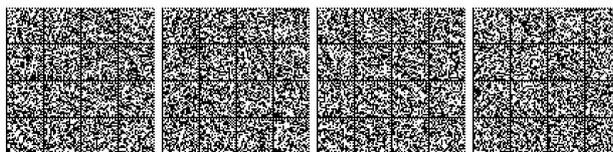
ALLEGATO *2*

(articolo 4)

Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

ALLEGATO *3*

(articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [201•] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	________
Anno	________ *(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto [□]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- □ il lotto di carta e cartone recuperati è rappresentato dalla seguente quantità in massa: ______________________________
  (*NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere*)
- □ il predetto lotto di carta e cartone recuperati è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [201•] pubblicato in [•];
- □ il predetto lotto di carta e cartone recuperati ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

Classificazioni di cui alla norma UNI EN 643			
Gruppo	**Codice**	**Componenti non cartacei % max**	**Totale materiale indesiderato % max**

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 2016/679).

________ *lì,* ______________________
(NOTA: indicare luogo e data)

____
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
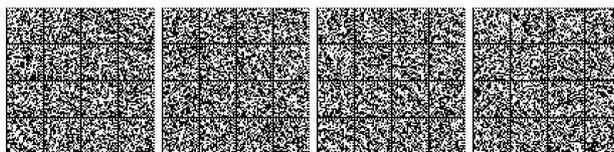
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)*.— 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-*bis*. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-*ter*. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-*quater*. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-*ter*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-*ter*, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-*quinquies*. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-*quater* non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-*quater*. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-*sexies*. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter* e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-*septies*. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis* si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-*bis*. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commis-

sione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— Il regolamento (CE) n. 1272/2013 del 6 dicembre 2013 della Commissione (recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre 2013, n. L 328.

— La direttiva n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993 del Consiglio (concernente i dispositivi medici), è pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.

— La direttiva n. 2009/48/CE del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.

— Si riporta il testo dell'articolo 40, della direttiva n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312:

«Art. 40 *(Attuazione)*. — 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».

— Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2011, n. 96.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2017, n. 38.

— La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 184-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 183, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-*bis*) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera *b)*;

b-*ter*) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

b-*quater*) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-*quinquies*) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-*ter*) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-*sexies*) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-*bis*) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-*bis*) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le opera-

zioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
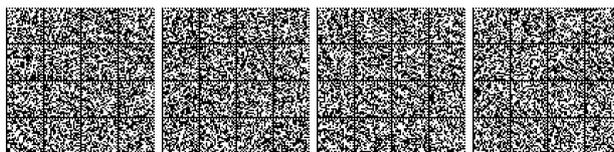
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-*bis*) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-*bis*) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. l'allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-*bis*;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2;

qq-*bis*) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq-*ter*) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.».

— Il titolo III-*bis*, della parte seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: "L'Autorizzazione integrata ambientale".

— Il titolo I, capo IV, della parte quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: "Autorizzazioni e iscrizioni".

— Si riporta il testo dell'articolo 216, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 216 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera
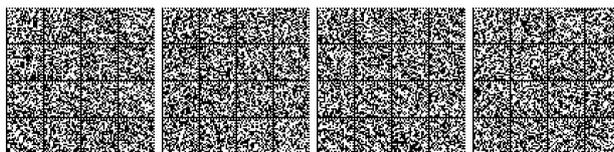
a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *c)*, e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera *b)*, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
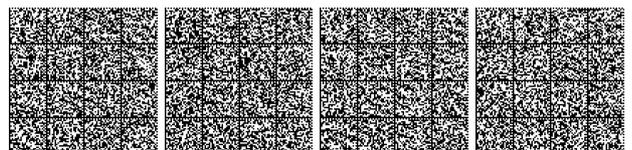
8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

c) impiego in impianti autorizzati.

10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.

11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 184-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 65 *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*. — 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

b-*bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera *c)*.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».

Note all'art. 6:

— Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), è pubblicato nella G.U.C.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 216, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, è riportato nelle note all'art.2.

— Per il riferimento al titolo III-*bis* della parte seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il riferimento al titolo I, capo IV, della parte quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

21G00011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2020.

Ripartizione, per l'anno 2020, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, concernente modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera *l)*, riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge n. 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie n. 1471 del 24 gennaio 2020 e n. 1475 del 24 gennaio 2020, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2020 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che in applicazione dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, sono state comunicate a tutte le regioni e a tutte le amministrazioni statali, rispettivamente con note DAR 6091 del 14 aprile 2020 e DAR 6086 del 14 aprile 2020, le variazioni dei termini di scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;
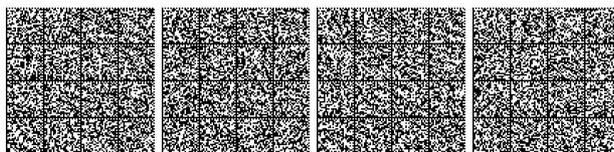
Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 41 del 13 ottobre 2020;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2016, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 5 novembre 2020 (repertorio atti n. 130/CU);

Visto altresì il verbale della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 dicembre 2020 con il quale è stato rettificato l'atto di repertorio di cui al precedente comma introducendo, tra le premesse, «la forte raccomandazione di prevedere modalità che consentano la ripartizione delle economie in favore dei comuni le cui domande non sono state trasmesse a causa di problematiche dovute all'emergenza Covid, anche prevedendo una riapertura dei termini» (repertorio atti n. 159/CU);

Visto il comma 6 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 2.389.682,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 1.169.660,00 per un totale di euro 3.559.342,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3% pari ad euro 106.780,00, da destinare alle amministrazioni statali, di cui euro 20.983,00 a favore dell'Università degli studi di Udine C.I.R.F., euro 85.797,00 a favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, per le amministrazioni dello Stato, in regime di contabilità ordinaria;

Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali è risultata pari ad euro 3.452.562,00, di cui euro 706.463,00, direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002 ed euro 875.017,00 direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-*bis*;

Visto l'impegno di spesa n. 8300 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2020 sul cap. 484, assunto in data 15 ottobre 2020, di euro 2.389.682,00 da destinare al finanziamento dei progetti a favore delle regioni;

Visto l'impegno di spesa primaria n. 9217 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2020, sul cap. 486, assunto in data 15 ottobre 2020, di euro 1.083.863,00 a favore delle regioni e dell'Università degli studi di Udine C.I.R.F.;

Visto, altresì, l'impegno di spesa delegata n. 9361 del C.d.R. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2020, sul medesimo capitolo 486, assunto in data 15 ottobre 2020, di euro 85.797,00 da destinare al finanziamento dei progetti delle amministrazioni dello Stato in regime di contabilità ordinaria composta dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, operante per il tramite del presidente della Corte d'appello di Cagliari, dalla Procura della Repubblica di Oristano, operante per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, dal prefetto di Gorizia, codice funzionario delegato 0800223001 e dal prefetto di Trieste, codice funzionario delegato 0800223101;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2020, pari ad euro 3.559.342,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 589.991,00 come indicato all'art. 5.

Art. 2.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2020, per gli enti locali e territoriali pari ad euro 2.883.554,00, di cui euro 706.463,00 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 875.017,00 da assegnare direttamente alla Regione Sardegna ed euro 20.983,00 da assegnare all'Università di Udine C.I.R.F., sono così ripartiti:

Ente	Importo
Regione Calabria	€ 114.990,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 706.463,00
Regione Piemonte	€ 672.777,00
Regione Sardegna	€ 875.017,00
Regione Siciliana	€ 22.700,00
Regione Valle d'Aosta	€ 246.800,00
Regione Veneto	€ 223.824,00
Università degli studi di Udine C.I.R.F.	€ 20.983,00
TOTALE COMPLESSIVO ...	€ 2.883.554,00
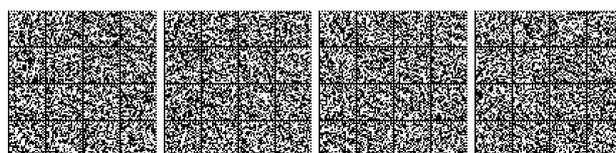
Art. 3.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2020, pari ad euro 85.797,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilità ordinaria delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono così ripartiti:

Amministrazione dello Stato in regime di contabilità ordinaria	Importo assegnato
Tribunale di sorveglianza di Sassari	€ 44.556,00
Procura della repubblica di Oristano	€ 26.941,00
Prefettura di Gorizia	€ 5.026,00
Prefettura di Trieste	€ 9.274,00
TOTALE ...	€ 85.797,00

Art. 4.

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni ed alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2020, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

Ente	Importo capitolo 484	Importo capitolo 486
Regione Calabria	€ 57.495,00	€ 57.495,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 706.463,00	-
Regione Piemonte	€ 336.390,00	€ 336.387,00
Regione Sardegna	€ 452.681,00	€ 422.336,00
Regione Siciliana	€ 11.350,00	€ 11.350,00
Regione Valle d'Aosta	€ 123.400,00	€ 123.400,00
Regione Veneto	€ 111.912,00	€ 111.912,00
Università di Udine C.I.R.F.	-	€ 20.983,00
Tribunale di sorveglianza di Sassari		€ 44.556,00
Procura della repubblica di Oristano		€ 26.941,00
Prefettura di Gorizia	-	€ 5.026,00
Prefettura di Trieste	-	€ 9.274,00
TOTALE ...	€ 1.799.691,00	€ 1.169.660,00

Art. 5.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3, residuano sul capitolo 484 euro 589.991,00.

Art. 6.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
BOCCIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 94

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - ESERCIZIO 2020

Ente proponente	Importo finanziato	Importo per regione ed ente
Comune di Carfizzi	€ 3.120,00	
Comune di Civita	€ 8.700,00	
Comune di Firmo	€ 22.410,00	
Comune di Frascineto	€ 3.200,00	
Comune di Lungro	€ 7.680,00	
Comune di Plataci	€ 6.000,00	
Comune di San Giorgio Albanese	€ 28.800,00	
Comune di San Nicola dell'Alto	€ 10.860,00	
Comune di Santa Sofia d'Epiro	€ 9.600,00	
Comune di Bova	€ 5.020,00	
Comune di Guardia Piemontese	€ 9.600,00	
Calabria		€ 114.990,00
Friuli-Venezia Giulia		€ 706.463,00
Città metropolitana di Torino - francese	€ 29.460,00	
Unione montana del Pinerolese	€ 147.482,00	
Città metropolitana di Torino - francoprovenzale	€ 96.500,00	
Unione montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	€ 33.460,00	
Comune di Rimella	€ 40.260,00	
Città metropolitana di Torino - occitano	€ 29.460,00	
Comune di Revello	€ 6.250,00	

Comune di Vernante	€ 24.940,00	
Unione montana dei Comuni del Monviso	€ 35.520,00	
Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	€ 76.045,00	
Unione montana Valle Grana	€ 37.440,00	
Unione montana Valle Maira	€ 41.800,00	
Unione montana Valle Stura	€ 38.800,00	
Unione montana Valle Varaita	€ 35.360,00	
Piemonte		€ 672.777,00
Sardegna		€ 875.017,00
Unione di comuni Besa	€ 19.200,00	
Comune di Messina	€ 3.500,00	
Sicilia		€ 22.700,00
Regione Valle d'Aosta	€ 208.400,00	
Comune di Gressoney-Saint-Jean	€ 38.400,00	
Valle d'Aosta		€ 246.800,00
Comune di San Michele al Tagliamento	€ 16.786,00	
Comune di Selva di Progno	€ 14.600,00	
Comune di Agordo	€ 2.028,00	
Comune di Colle Santa Lucia	€ 42.460,00	
Provincia di Belluno	€ 147.950,00	
Veneto		€ 223.824,00
TOTALE ENTI LOCALI ...		€ 2.862.571,00
Università degli studi di Udine C.I.R.F	€ 20.983,00	
Tribunale di sorveglianza di Sassari	€ 44.556,00	
Procura della repubblica di Oristano	€ 26.941,00	
Prefettura di Gorizia	€ 5.026,00	
Prefettura di Trieste	€ 9.274,00	
TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ...		€ 106.780,00
RESTO ...		€ 589.991,00
TOTALE ...		€ 3.559.342,00

21A00598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 2021.

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori utilizzati per il riparto dello stesso Fondo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 28 marzo 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 29 marzo 2020 che ha definito i criteri di formazione e di riparto per l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle misure indicate negli allegati;

Rilevato che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'art. 7, ha altresì confermato un accantonamento di 7 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva, destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni, derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'art. 7, comma 2, dispone che una quota dell'accantonamento è prioritariamente destinata alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada che nell'anno 2018 è passato dalla Regione Veneto alla Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ha provveduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a euro 3.717.011,75;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021;
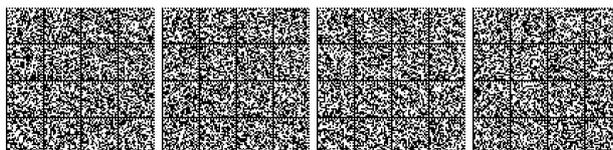
Decreta:

Articolo unico

Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto.

1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 3.717.011,75, nelle misure indicate *pro*-quota nell'allegato *A)*.

2. Per la compensazione della quota non recuperata al Comune di Sappada si provvede con l'utilizzo dell'accantonamento per un importo complessivo pari ad euro 694.699,66.

3. Le risorse residue di cui all'accantonamento iniziale pari a 7 milioni di euro, previsto dall'art. 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 28 marzo 2020, esaurita l'esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, sono destinate, ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

ALLEGATO *A*

Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020

Conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto

Comune	Provincia	Rettifiche accantonamento Fondo di solidarietà comunale 2020
Genova	GE	2.897.754,71
Marzano di Nola	AV	72.188,90
Rometta	ME	249.709,00
Alcamo	TP	80.443,93
Amelia	TR	42.119,00
Borriana	BI	28.128,09
Costanzana	VC	78.644,00
Gazzaniga	BG	56.880,65
Santa Croce Camerina	RG	211.143,47
Totale		**3.717.011,75**

21A00736

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2020.

Designazione di 2 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e 5 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (EU) 2020/100;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (EU) 2020/97;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Abruzzo n. 877 del 27 dicembre 2016, così come modificata e integrata dalle deliberazioni n. 279 del 25 maggio 2017, e n. 562 del 5 ottobre 2017, con cui sono state approvate le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000;

Viste le deliberazioni della giunta regionale dell'Abruzzo, elencate nella tabella di cui all'allegato 1, del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina e continentale;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise n. 34 del 9 dicembre 2017 con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione per il sito IT7110205 Parco nazionale d'Abruzzo ricadente parzialmente nel territorio del Parco;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale della Majella n. 26 del 18 dicembre 2017 e n. 5 del 26 gennaio 2018 con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione per i siti IT7140203 Majella, IT7110204 Majella sud-ovest, IT7140043 Monti Pizzi-Monte Secine e IT7130031 Fonte di Papa ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del Parco;

Viste le note prot. n. 973 del 12 febbraio 2018 e prot. n. 6895 del 17 settembre 2018, con le quali il Raggruppamento carabinieri biodiversità - Reparto biodiversità di
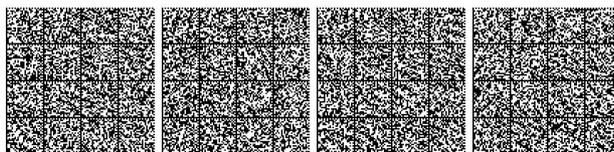
Castel di Sangro, in qualità di ente gestore delle riserve naturali dello Stato Feudo Intramonti, Colle del Liccio e Pantaniello, esprime la propria intesa sugli obiettivi e misure di conservazione del sito IT7110205 Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la nota prot. n. 1699 del 12 marzo 2018, con la quale il Raggruppamento carabinieri biodiversità - Reparto biodiversità di Castel di Sangro, in qualità di ente gestore della riserva naturale dello Stato Quarto Santa Chiara, esprime l'intesa sugli obiettivi e le misure di conservazione dei siti IT7140203 Maiella, IT7110204 Maiella Sud Ovest, IT7130031 Fonte di Papa e IT7140043 Monti Pizi-Monte Secine;

Vista la nota prot. n. 955 del 8 marzo 2018, con la quale il Raggruppamento carabinieri biodiversità - Reparto biodiversità di Pescara, in qualità di ente gestore delle riserve naturali dello Stato Valle dell'Orfento I e II, Lama Bianca di Sant'Eufemia a Maiella, Feudo Ugni, Fara San Martino Palombaro, Piana Grande della Majelletta e Monte Rotondo, esprimono l'intesa sugli obiettivi e le misure di conservazione del sito IT7140203;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di sette siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Abruzzo con deliberazione della giunta regionale n. 726 del 23 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) i cinque (5) siti della regione biogeografica alpina e i due (2) siti della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it - nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con deliberazione della giunta regionale del 27 dicembre 2017 n. 877 e successive modificazioni nonché quelli approvati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'allegati 1, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le

ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possano essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Abruzzo. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: COSTA

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)

Regione biogegrafica	Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
Alpina	B	IT7110099	Gole del Sagittario	1349	DGR 479/2018
Alpina	B	IT7110204	Maiella Sud Ovest	6276	DGR 477/2018 DCD 26/2017 e 5/2018
Alpina	B	IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	58880	DGR 478/2018 DCD 34/2017
Continentale	B	IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	459	DGR 479/2018
Continentale	B	IT7130031	Fonte di Papa	811	DGR 477/2018 DCD 26/2017 e 5/2018
Alpina	B	IT7140043	Monti Pizi - Monte Secine	4195	DGR 477/2018 DCD 26/2017 e 5/2018
Alpina	B	IT7140203	Maiella	36119	DGR 477/2018 DCD 26/2017 e 5/2018

21A00605

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life 17 ENV/IT/000269 – AGRISED «*Use of dredged sediments for creating innovative growing media and technosoils for plant nursery and soil rehabilitation*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. Life 17 ENV/IT/000269 AGRISED per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 18 maggio 2019 tra la Commissione europea e Agri Vivai S.r.l., beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET), il cui costo complessivo è pari a 1.742.401,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto di Ricerca ha un costo complessivo di euro 186.185,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 111.222,00 e l'Italia per la restante quota di euro 74.963,00 e che è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice CNRLIFEAGRISED;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 9751 del 17 giugno 2020, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 111.222,00, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 44.933,00, a parziale copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 24 novembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life 17 ENV/IT/000269 - AGRISED «*Use of dredged sediments for creating innovative growing media and technosols for plant nursery and soil rehabilitation*», che ha durata di trentasei mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 44.933,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. Life 17 ENV/IT/000269, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 13.479,90, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;
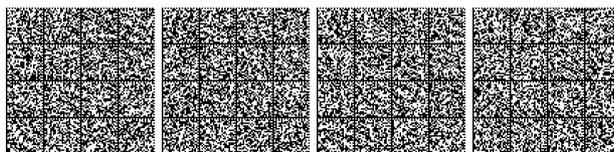
un secondo prefinanziamento di euro 17.973,20, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1522

21A00599

DECRETO 24 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 ENV/IT/000347 – SUBSED «*Sustainable substrates for agriculture from dredged remediated marine sediments: from ports to pots*», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE 17 ENV/IT/000347 SUBSED per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 9 giugno 2018 tra la Commissione europea e Flora Toscana società agricola cooperativa (FLORA), beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET), il cui costo complessivo è pari a 1.745.524,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto di ricerca ha un costo complessivo di euro 178.452,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 107.071,00 e l'Italia per la restante quota di euro 71.381,00 e che è stato censito sul sistema finanziario Igrue, codice CNRLIFESUBSED;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 9779 del 17 giugno 2020, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 107.071,00, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 42.807,00, a parziale copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 24 novembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell' art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE 17 ENV/IT/000347 - SUBSED «*Sustainable substrates for agriculture from dredged remediated marine sediments: from ports to pots*», che ha durata di trentasei mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 42.807,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE 17 ENV/IT/000347, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 12.842,10, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di euro 17.122,80, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1553

21A00600

DECRETO 24 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life 18 CCA/ES/001110 – *MycoRestore* «LIFE - *MycoRestore - Innovative use of mycological resources for resilient & productive Mediterranean forests threatened by climate change*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rota-

zione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. Life 18 CCA/ES/001110 - *MycoRestore* per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 29 maggio 2019 tra la Commissione europea e l'*Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas*, beneficiario coordinatore, il cui costo complessivo è pari a 2.975.549,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del CNR-Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP) ha un costo complessivo di euro 403.442,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 220.716,00 e l'Italia per la restante quota di euro 182.726,00 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice CNRMYCORESTORE;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 10242 del 25 giugno 2020, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 220.716,00, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 96.735,00, a parziale copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 24 novembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell' art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life 18 CCA/ES/001110 - *MycoRestore* «LIFE - *MycoRestore - innovative use of mycological resources for resilient & productive Mediterranean forests threatened by climate change*», che ha durata di quarantotto mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 96.735,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4.9 del citato *Grant Agreement* n. Life 18 CCA/ES/001110, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di euro 29.020,50, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di euro 38.694,00, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1581

21A00601

DECRETO 16 dicembre 2020.

Funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

Visto il comma 562 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta locale secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 566 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini e le modalità di versamento, di accertamento e di riscossione della predetta imposta locale sul consumo di Campione d'Italia, i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'imposta, nonché gli ulteriori casi in cui il Comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare in relazione alla medesima imposta e prevede, altresì che con il medesimo decreto possono essere individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse nonché le franchigie applicabili alle importazioni compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

Visto il comma 568 del predetto art. 1 il quale dispone che, per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, l'imposta è riscossa secondo termini e modalità stabilite con il decreto di cui al comma 566;

Visto il comma 572 del predetto art. 1, il quale stabilisce che per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le limitazioni previste per i residenti delle zone di frontiera, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 32 del 2009 e che, con il decreto previsto dall'art. 1, comma 566, della legge n. 160 del 2019 siano altresì fissate per detti soggetti le franchigie di cui al medesimo regolamento n. 32 del 2009, coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visto il comma 5, lettera *b)*, dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, commi da 161 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32, recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi;

Visto l'art. 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Vista la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, ai fini dell'inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta direttiva, che modifica l'art. 6 della direttiva 2006/112, al fine di prevedere che Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, pur facendo parte del territorio dell'Unione europea, restano esclusi dalla applicazione territoriale della direttiva IVA;

Visto, in particolare, il considerato n. 3 della predetta direttiva (UE) 2019/475 che, al fine di garantire condizioni di parità, fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia, prevede l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni di attuazione per la introduzione dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia;
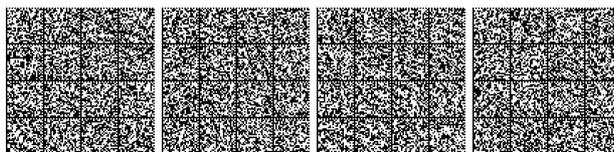
Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ILCCI: l'imposta locale di consumo istituita nel Comune di Campione d'Italia dall'art. 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) soggetto attivo d'imposta: il Comune di Campione d'Italia;

c) comune: il territorio del Comune di Campione d'Italia;

d) fornitura di beni: il trasferimento verso corrispettivo del potere di disporre di un bene presente nel territorio del comune come proprietario;

e) prestazione di servizi: obbligazioni di fare, non fare e di permettere, quale ne sia la fonte, rese verso corrispettivo, nel comune;

f) importazione: immissione in libera pratica e contemporanea immissione in consumo nel territorio del comune di beni provenienti da Paesi terzi;

g) introduzione da Stati dell'Unione europea: introduzione nel territorio del comune di beni provenienti da Stati membri dell'Unione europea;

h) esportazione: spedizione o trasporto di beni fuori dal territorio dell'Unione europea;

i) trasferimento di beni nell'Unione europea: spedizione o trasporto di beni dal territorio del comune al territorio dell'Unione europea;

l) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare all'ufficio delle dogane al momento del suo arrivo nonché quello che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che è stato registrato come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;

m) ufficio delle dogane: ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il Comune di Campione d'Italia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'ILCCI si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta nel comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

Art. 3.

Consumatori finali

1. Ai fini dell'ILCCI è consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per finalità estranee all'esercizio d'impresa, arte o professione. È, inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per l'effettuazione di operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 16. In ogni caso non è considerato consumatore finale il Comune di Campione d'Italia, in quando soggetto attivo d'imposta.

TITOLO II

PRESUPPOSTI SOGGETTIVO

Art. 4.

Presupposto soggettivo

1. È soggetto passivo d'imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, effettua nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolta in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'imposta ai sensi dell'art. 16, nei confronti di consumatori finali nonché il consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce nel comune beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

Art. 5.

Identificazione dei soggetti passivi d'imposta che svolgono attività d'impresa arte o professione

1. I soggetti passivi dell'ILCCI che svolgono attività d'impresa, arte o professione sono individuati dall'identificativo IVA attribuito dall'Italia ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali.

2. I soggetti non residenti e non domiciliati né stabiliti nel Comune di Campione d'Italia adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'ILCCI secondo modalità e condizioni che saranno determinate con provvedimento del comune da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

TITOLO III

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Capo I

FORNITURE DI BENI

Art. 6.

Luogo delle forniture di beni

1. Le forniture di beni si considerano effettuate nel comune se, al momento della consegna o della messa a disposizione del consumatore finale, il bene si trova nel territorio del comune.

Capo II

IMPORTAZIONE DI BENI E INTRODUZIONE DI BENI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 7.

Importazione di beni da Paesi extra UE

1. L'ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall'Ufficio delle dogane secondo le modalità e i termini previsti per i diritti di confine. L'Ufficio delle dogane trasmette al Comune di Campione d'Italia, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 10, la documentazione relativa alle operazioni di importazione e versa, secondo modalità e condizioni da concordare con il comune, l'imposta riscossa.

2. Si considerano eseguite dal consumatore finale le importazioni effettuate da soggetti che non forniscono all'Ufficio delle dogane le informazioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3.

3. Non si considerano importati i beni precedentemente esportati o trasferiti fuori dal comune per essere sottoposti a lavorazione, riparazione o perizia, nonché i beni importati o introdotti nel comune per le medesime finalità. La disposizione si applica a condizione che le prestazioni eseguite sui beni siano comprovate dai documenti fiscali o dai documenti commerciali rilasciati dal prestatore.

4. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 19, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti e dell'ammontare delle spese di inoltro fino al comune che figurano sul documento di trasporto.

5. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, il Comune di Campione d'Italia può riconoscere all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'attività svolta, un importo forfettario non eccedente l'1% dell'ILCCI riscossa sulle importazioni.

6. L'ILCCI dovuta all'importazione non è riscossa per importi non superiori a cinque euro o al corrispondente controvalore in franchi svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale.

Art. 8.

Introduzione di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea

1. L'ILCCI relativa alla introduzione nel comune, da parte di consumatori finali, di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, anche nel caso in cui la cessione di beni in Italia sia stata effettuata ai sensi dell'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sia stata chiesta all'Ufficio doganale l'apposizione del visto sulla fattura o sul documento equivalente ai fini della prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione europea e dello sgravio o rimborso dell'IVA, è versata al comune da detto consumatore finale entro trenta giorni dalla data dell'effettuata operazione, secondo modalità e condizioni che saranno determinate dal Comune di Campione d'Italia con specifico provvedimento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di consentire il necessario controllo e accertamento dell'imposta da parte del Comune di Campione d'Italia sulle operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane competente trasmette al comune i relativi dati, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 10.

3. Il consumatore finale non è tenuto al pagamento dell'ILCCI se prova che il bene è stato assoggettato all'IVA in via definitiva in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.

Art. 9.

Vendite a distanza con destinazione nel comune

1. Per le importazioni di beni e per le introduzioni nel comune di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, trasportati o spediti dal fornitore o da terzi per suo conto a favore di consumatori finali residenti o domiciliati nel comune, l'imposta è dovuta da detto consumatore finale secondo le modalità, termini e condizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Comunicazione dei dati

1. Sulla base di apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce al comune i dati necessari al controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi; i dati forniti non possono essere eccedenti rispetto a tale finalità.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornirà i dati previa preliminare comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 11.

Beni trasportati nei bagagli personali di soggetti residenti nel comune o da essi introdotti nel comune

1. Sono importati in esenzione dall'ILCCI, dall'accisa e dai dazi doganali i beni presenti nei bagagli personali dei viaggiatori residenti a Campione d'Italia e diretti nel medesimo comune, di valore complessivo non superiore a 300,00 euro per viaggiatore, ridotto a 150,00 euro per i minori di anni quindici. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al presente comma, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

2. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea
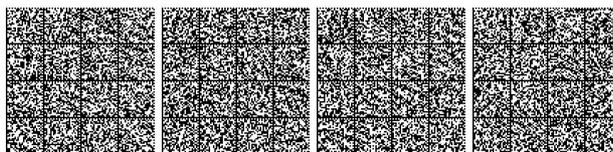
né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresì, dei prodotti di cui ai commi 4 e 5.

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a condizione che si tratti di importazioni di beni che, anche tenuto conto della loro frequenza, riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate e che non riflettono, per la loro natura e quantità, alcun intento di carattere commerciale.

4. Per i prodotti del tabacco e i prodotti alcolici, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; i viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella predetta tabella A.

5. Per i prodotti carburanti, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri.

6. Non è riscossa l'ILCCI e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi complessivamente 10 euro.

7. Le disposizioni del presente articolo relative all'esenzione dall'ILCCI si applicano anche ai beni introdotti nel comune provenienti da Stati dell'Unione europea.

Capo III
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 12.
Prestazioni di servizi

1. Sono assoggettate all'ILCCI le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso nel Comune di Campione d'Italia a consumatori finali da parte di soggetti passivi d'imposta.

Art. 13.
Luogo delle prestazioni di servizi

1. Si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi d'imposta che hanno nel comune la sede della loro attività economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale.

2. In deroga al comma 1, si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia:

a) se effettivamente svolte nel comune, le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse;

b) se effettivamente fornite nel comune, le prestazioni della ristorazione;

c) se l'immobile si trova nel comune, le prestazioni di servizi relative a detto bene immobile; sono considerate prestazioni relative a beni immobili anche l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima dell'immobile, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali i lavori d'architettura, d'ingegneria e di preparazione e coordinamento di lavori immobiliari, la sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi e edifici nonché le prestazioni di alloggio;

d) se la prestazione è destinata al territorio di Campione d'Italia, le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario;

e) se sono rese a consumatori finali residenti, domiciliati o stabili nel comune, la cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché di elaborazione e fornitura di dati e simili, il prestito di personale, le prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili), la rinuncia a esercitare un'attività economica o professionale o a tutelare diritti;

f) anche se rese da soggetti non aventi nel comune la sede della loro attività economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale, le prestazioni di servizi di telefonia fissa e mobile e servizi Internet rese nel territorio di Campione d'Italia.

3. Le prestazioni di trasporto transfrontaliero si considerano effettuate all'estero.

TITOLO IV
OPERAZIONI ESENTI ED ESCLUSE

Art. 14.
Esenzione all'esportazione e al trasferimento di beni in Stati dell'Unione europea

1. Sono esenti da ILCCI:

a) le esportazioni e i trasferimenti di beni nell'Unione europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal comune da parte del fornitore o per suo conto con consegna a consumatori finali;

b) la messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario utilizzi i beni prevalentemente fuori dal territorio del Comune di Campione d'Italia;

c) le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di consumatori finali da mediatori o intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione o dell'intermediazione è esente dall'ILCCI in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente fuori dal territorio del comune; se la prestazione oggetto della mediazione o intermediazione è effettuata solo in parte a Campione d'Italia, è assoggettata all'ILCCI soltanto la quota di mediazione effettuata nel territorio del comune;

d) le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e da organizzatori per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d'Italia;

e) il trasporto e la spedizione relativi alla esportazione o al trasferimento di beni nel territorio dell'Unione europea.

Art. 15.

Forniture di beni a viaggiatori non residenti e non domiciliati nel comune

1. Le forniture di beni effettuate nel comune sono esenti a condizione che:

a) l'acquirente dimostri, esibendo un valido documento, di non essere residente né domiciliato nel comune;

b) i beni siano destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo;

c) il prezzo di vendita sia di valore pari o superiore a 300 euro, inclusa l'imposta;

d) il bene sia trasportato fuori dal comune entro trenta giorni dalla consegna all'acquirente;

e) il fornitore rilasci un documento commerciale per traffico turistico.

2. Il documento per traffico turistico deve indicare:

a) il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali;

b) il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese del fornitore;

c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;

d) il numero di un documento di identità dell'acquirente e il tipo di documento;

e) la data della fornitura dei beni;

f) la descrizione e il prezzo dei beni.

Il fornitore e l'acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l'esenzione dell'imposta e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte.

3. L'acquirente, nei sessanta giorni successivi al trasporto dei beni fuori dal comune, deve trasmettere al fornitore copia del documento commerciale sul quale l'Ufficio delle dogane ha attestato che il bene è uscito dal territorio del medesimo o altra documentazione dalla quale risulti che il bene è stato importato in un Paese terzo o introdotto in uno Stato dell'Unione europea. In assenza di tale documentazione il fornitore è responsabile del pagamento dell'imposta.

Art. 16.

Operazioni escluse

1. Sono escluse dall'ILCCI:

a) le prestazioni del servizio postale e le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

b) le cure ospedaliere e mediche rese nell'ambito della medicina umana da enti ospedalieri, centri per le cure mediche in cui è necessario il ricovero, centri diagnostici e simili nonché le prestazioni ad esse strettamente collegate;

c) le cure mediche rese nell'ambito della medicina umana da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri;

d) i servizi di assistenza e cura resi anche a domicilio da infermieri, organizzazioni di cura e assistenza domiciliare (cosiddette: «Spitex») o case di cura purché prescritti da un medico;

e) le forniture di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

f) le prestazioni di trasporto di malati o disabili con veicoli all'uopo equipaggiati;

g) le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da asili nido, scuole per l'infanzia, centri diurni per l'accoglienza di bambini, orfanatrofi;

h) le prestazioni strettamente finalizzate a promuovere la cultura e la formazione dei giovani sino al compimento dei 25 anni di età, fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani;

i) le prestazioni di educazione dell'infanzia e della gioventù, di insegnamento compreso quello impartito da insegnanti privati e scuole private, di formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale compresi gli esami; le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, compresa l'attività di conferenziere; i servizi di natura organizzativa resi in favore degli enti pubblici che svolgono le attività di cui al periodo precedente e quelli resi in favore delle organizzazioni che svolgono le prestazioni di cui al periodo precedente da parte dei membri delle medesime organizzazioni;

j) la messa a disposizione di personale, da parte di associazioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, le attività religiose, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;

k) le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo di lucro che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;

l) le rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, cinematografiche e simili; visite a musei, gallerie, giardini botanici e zoologici e simili; prestazioni di biblioteche, archivi e simili; ingressi e partecipazioni a manifestazioni sportive e relative prestazioni accessorie;

m) la fornitura di opere d'arte da parte di scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere;

n) le vendite di beneficenza effettuate da istituzioni senza scopo lucrativo che svolgono attività escluse dall'ILCCI nei settori dello sport, della cultura, della cura dei malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù;
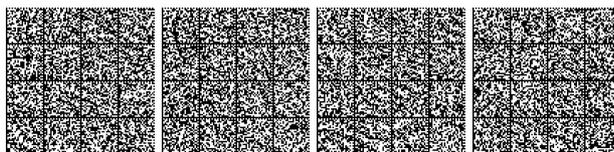
o) le prestazioni di assicurazione e le prestazioni delle assicurazioni sociali;

p) la concessione e mediazione di crediti, nonché gestione dei crediti da parte di chi li ha concessi; mediazione e assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute estere quali divise, banconote e monete); operazioni in contanti e operazioni a termine, compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale e gestione di investimenti collettivi di capitale da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti;

q) il trasferimento e costituzione di diritti reali su immobili, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari ai propri membri consistenti nella messa a disposizione per l'uso, nella manutenzione, nelle riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione della proprietà comune, nonché nella fornitura di calore e di beni simili;

r) la messa a disposizione per l'uso o il godimento di immobili o di parti di immobili, ad esclusione delle locazioni di immobili nel settore alberghiero, di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali, di aree per il parcheggio di veicoli e di aree non destinate all'uso comune salvo si tratti di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'ILCCI;

s) le forniture di francobolli valevoli per l'affrancatura e di altri valori di bollo ufficiali;

t) le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse;

u) le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'ILCCI;

v) la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;

w) le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;

x) le prestazioni effettuate tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, o tra tale collettività e gli istituti o le fondazioni che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;

y) la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività;

z) le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito delle cooperazioni previste dalle norme nazionali e/o dell'Unione europea.

TITOLO V
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 17.
Effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell'imposta

1. Per le forniture di beni, il debito d'imposta nasce nel momento in cui il bene è consegnato o messo a disposizione del consumatore finale per l'uso o per il godimento o, se precedente, nel momento in cui è pagato il corrispettivo; per le prestazioni di servizi, il debito d'imposta nasce nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

Art. 18.
Base imponibile

1. La base imponibile dell'ILCCI è costituita dal corrispettivo complessivo dovuto dal consumatore finale, comprensivo di tutti gli oneri e le spese addebitate per l'esecuzione della fornitura o per la prestazione del servizio.

2. Non sono inclusi nella base imponibile:

a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del consumatore finale o del cedente o prestatore;

b) il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;

c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del consumatore finale, se regolarmente documentate;

d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti se ne è stato pattuito il rimborso alla resa.

3. Per le prestazioni relative ad immobili ubicati nel Comune di Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

4. In caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

5. Per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione dell'ILLCI, si tiene conto del cambio medio mensile CHF/Euro.

Art. 19.
Aliquote

1. L'aliquota dell'ILCCI è stabilita nella misura del 7,7 per cento della base imponibile dell'operazione.
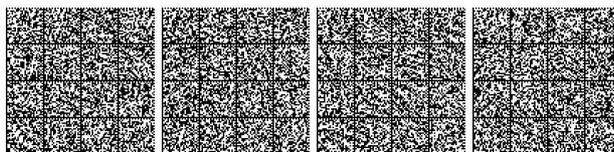
2. L'aliquota è ridotta al 3,7 o al 2,5 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.

3. Le aliquote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte ai fini dell'allineamento di cui al periodo precedente, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di modifica del presente decreto.

Art. 20.

Rivalsa dell'ILCCI

1. Il soggetto passivo d'imposta che effettua forniture di beni o prestazioni di servizi esercita la rivalsa dell'ILCCI nei confronti dei consumatori finali di cui all'art. 3.

2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate senza applicazione dell'ILCCI nei confronti dei cessionari o committenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano comunicato al cedente o prestatore:

a) i il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali;

b) che i beni e i servizi acquistati sono destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa arte o professione;

c) che i beni e servizi acquistati non sono destinati all'effettuazione delle operazioni escluse di cui all'art. 16.

3. Se il cessionario o il committente dichiara che i beni e i servizi acquistati sono ad uso promiscuo in quanto destinati sia alle operazioni escluse di cui all'art. 16, o ad altri fini non commerciali, sia alle altre operazioni rese nell'esercizio di impresa arti o professioni, l'ILCCI è applicata sul 50 per cento della base imponibile o nella percentuale indicata dal cessionario o committente determinata in base a criteri oggettivi riferibili all'utilizzo del bene o del servizio acquistato, riscontrabili in sede di controllo.

Art. 21.

Certificazione delle operazioni

1. Il soggetto passivo d'imposta per certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione rilascia al momento di effettuazione dell'operazione, in modalità cartacea o elettronica, un documento numerato dal quale risulti la data dell'operazione, il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali, la descrizione dell'operazione, la base imponibile, l'aliquota dell'ILCCI o la natura di operazione esente, di operazione esclusa o di operazione effettuata nei confronti di un altro soggetto che svolge attività d'impresa, arte o professione. Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di un soggetto che svolge attività d'impresa, arte o professione, il documento deve contenere anche l'identificativo IVA del soggetto cessionario o committente o, in mancanza, il numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale. Copia del documento deve essere conservato per l'attività di accertamento e controllo da parte del comune, ai sensi dell'art. 2220 del codice civile.

2. Nelle scritture contabili tenute ai fini delle imposte sul reddito devono essere indicate le forniture di beni e le prestazioni di servizi soggette all'ILCCI, con la relativa aliquota, nonché le forniture di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta. I soggetti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili annotano i dati relativi alle operazioni effettuate, distinte per aliquote, in un apposito prospetto di calcolo riepilogativo, conservato ai sensi dell'art. 2220 del codice civile.

3. Nel caso di contabilità tenuta in franchi svizzeri, ai fini dell'ILCCI, la conversione in euro è effettuata mensilmente in base al cambio medio mensile.

Art. 22.

Versamento dell'ILCCI

1. Salvo i casi per i quali sono previsti espressamente termini e condizioni diverse, l'ILCCI dovuta per l'anno in corso è versata in due rate. La prima rata scade il 16 settembre ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno. La seconda rata scade il 16 marzo dell'anno successivo ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonché per l'introduzione nel comune di beni provenienti da Paesi dell'Unione europea effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Se l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l'importo di 500 euro, il versamento dell'ILCCI può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai versamenti relativi all'imposta dovuta dal consumatore finale.

2. I soggetti non residenti e non domiciliati né stabiliti nel comune possono delegare il consumatore finale a versare l'ILCCI direttamente al comune, sulla base di specifica annotazione sottoscritta sul documento allo stesso rilasciato ai sensi dell'art. 21. A tal fine i soggetti non residenti provvedono a inviare al comune, in formato cartaceo o elettronico, copia di tale documento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I soggetti non residenti restano responsabili in solido con il consumatore finale per il versamento dell'imposta.

3. Il versamento dell'ILCCI, compreso quello dovuto a seguito di accertamento e di riscossione coattiva, deve essere effettuato dal cedente i beni o dal prestatore di servizi al comune esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili previsti dal comune stesso.

Art. 23.

Versamento minimo

1. L'ILCCI non è dovuta se il relativo versamento è inferiore a cinque euro o al corrispondente valore in franchi svizzeri.
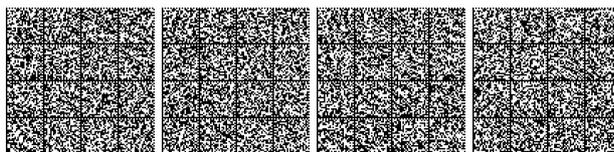
Art. 24.

Dichiarazione

1. La dichiarazione dell'ILCCI è presentata dai soggetti passivi che esercitano attività d'impresa arte o professione al comune, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando l'apposito modello predisposto con decreto del ministero dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicate distintamente le operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente.

2. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione i consumatori finali, anche se tenuti al versamento dell'imposta ai sensi degli articoli 8, 9 e 22; detti consumatori finali conservano per un periodo di dieci anni la documentazione relativa alle operazioni per le quali sono tenuti a effettuare il versamento.

Art. 25.

Accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione coattiva dell'ILCCI sono effettuati dal Comune di Campione d'Italia.

2. Ai fini dell'accertamento il comune può inviare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso nei locali destinati all'esercizio d'attività o alla prestazione del servizio, mediante personale debitamente autorizzato.

3. Il cedente i beni e il prestatore di servizi tengono a disposizione del comune la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento.

4. Il comune può deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta di consumo. Limitatamente all'affidamento, anche disgiunto, delle attività di accertamento e di riscossione coattiva dell'ILCCI, si applica il comma 5, lettera *b)*, dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 26.

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'ILCCI, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'ILCCI, se dovuti, della sanzione e degli interessi.

5. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

6. Per quanto concerne le controversie e le sanzioni relative all'ILCCI dovuta sui beni importati, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Art. 27.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. L'ILCCI relativa alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020 non è dovuta se dai relativi documenti fiscali risulta che le operazioni sono state assoggettate ad IVA in uno stato membro dell'Unione europea o in Svizzera e tale imposta non è stata, né potrà essere, oggetto di rimborso.

2. Per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020, diverse da quelle di cui al comma 1, l'ILCCI è versata entro il 16 marzo del 2021, secondo quanto previsto dall'art. 22, ed è determinata sulla base delle scritture contabili o di altra documentazione a disposizione del soggetto passivo. Qualora sulla base di tale documentazione non sia possibile ricostruire l'ammontare delle operazioni soggette e non soggette all'imposta, l'ILCCI è determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attività esercitata adottati dal soggetto passivo d'imposta.

3. La disposizione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020.

Roma, 16 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

TABELLA A

BENI E SERVIZI SOGGETTI AD ALIQUOTA RIDOTTA

Parte I

Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta del 2,5 per cento:

1) acqua trasportata in condotte (VD 2201), escluso il trattamento delle acque di scarico;

2) derrate alimentari e additivi; per derrate alimentari s'intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano, incluse le bevande e l'acqua, destinate al consumo umano, la gomma da masticare, nonché tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione (VD comprese nei capitoli da 01 a 04, VD comprese nei capitoli da 07 a 12 e VD comprese nei capitoli da 15 a 22); sono escluse le derrate alimentari offerte nell'ambito di prestazioni della ristorazione;

3) bestiame (VD 0101, VD 0102, VD 0103 e VD 0104), pollame (VD 0105);
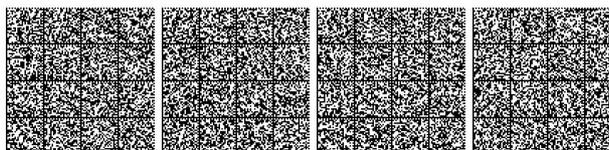
4) pesci (VD comprese nel capitolo 03); altri animali per scopi alimentari come ad esempio conigli, lepri e uccelli (VD 0106);

5) cereali (VD comprese nel capitolo 10);

6) sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili (VD comprese nel capitolo 06);

7) alimenti e strame per animali (VD comprese nel capitolo 23), acidi per l'insilamento;

8) concimi, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura (VD comprese nel capitolo 31);

9) medicinali (VD comprese nel capitolo 30) per uso umano o veterinario;

10) giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, anche elettronici (VD comprese nel capitolo 49);

11) prestazioni di servizi radiofonici e televisivi non aventi carattere commerciale;

12) prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione del suolo.

Parte II

Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta del 3,7 per cento:

1) le prestazioni del settore alberghiero, incluse le prestazioni d'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

21A00787

DECRETO 28 dicembre 2020.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ricadi, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito di un bene immobile appartenente al patrimonio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014 e n. 1192 del 22 gennaio 2016;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria prot. n. 2014/3949 del 13 marzo 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16222 del 17 settembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ricadi della Provincia di Vibo Valentia (VV), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Stazione di Vedetta»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 13714/DGP-PBD del 29 luglio 2019 e prot. n. 15237 del 9 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ricadi

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ricadi (VV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Stazione di Vedetta», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria prot. n. 2014/3949 del 13 marzo 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16222 del 17 settembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 831,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ricadi.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.654,20, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 831,50.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Ricadi (VV).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 49

21A00606

DECRETO 2 febbraio 2021.

Modifica del decreto 22 aprile 2020, inerente al «Sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti» di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che ha introdotto un sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti ed altri specifici prodotti, demandando, al comma 6, la statuizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 130, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che in particolare:

al numero 1), ha modificato il comma 6 dell'art. 7-*bis* del predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire che, con il decreto previsto dal comma 6 del medesimo art. 7-*bis*, possano essere determinati limiti quantitativi dei prodotti contemplati nel predetto art. 7-*bis* e specifiche modalità relative al loro trasporto o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti al predetto sistema di tracciabilità non trovano applicazione;

al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo art. 7-*bis*, allo scopo di prevedere la possibilità di stabilire, attraverso il predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei quali sono trasportate le preparazioni lubrificanti, differenti da quelli previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui all'art. 7-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020 che, in applicazione dell'art. 7-*bis*, comma 6, del predetto testo unico n. 504 del 1995, ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 7-*bis*;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacità massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e che, tenuto conto della necessità di lasciare un adeguato margine di riempimento dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in sicurezza dei prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacità massima deve intendersi riferita alla capacità utile del medesimo contenitore;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche dei prodotti lubrificanti da trasportare, la predetta capacità utile massima di 210 litri può considerarsi corrispondente ad una capacità nominale massima di 220 litri;

Ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, applicare un trattamento uniforme agli oli lubrificanti e alle preparazioni lubrificanti, in ragione della loro affinità merceologica, ai fini della connotazione dello stato sfuso dei medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del sistema di tracciabilità introdotto dall'art. 7-*bis* del predetto testo unico n. 504 del 1995;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo scopo di prevedere, così come consentito dall'art. 7-*bis*, comma 7, del predetto testo unico n. 504 del 1995, limiti di capacità dei contenitori delle preparazioni lubrificanti differenti da quelli espressamente stabiliti nel medesimo comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al predetto art. 7-*bis*;
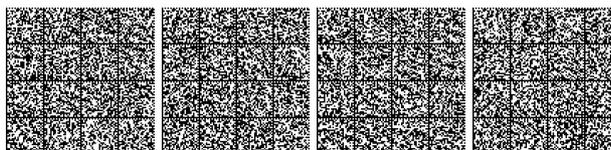
Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, nel comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i prodotti lubrificanti siano introdotti nel territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al soggetto autorizzato è consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i dati di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, al termine del trasferimento su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»;

b) all'art. 9, nel comma 1:

1. la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* dei prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora confezionati in contenitori aventi capacità nominale massima di 220 litri;»;

2. la lettera *c)* è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI

21A00731

DECRETO 2 febbraio 2021.

Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 9-*bis*, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
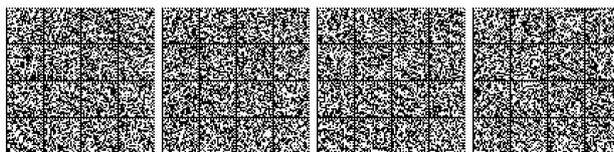
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

a) che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

c) che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 2.

3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI

ALLEGATO *1*

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.00.04	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca
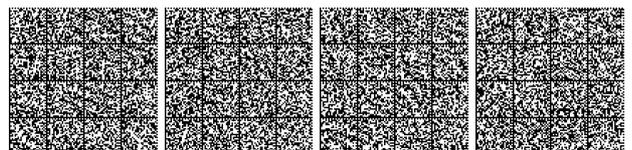
ALLEGATO 2

ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano anche ai soggetti:

1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;

2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

3. che esercitano le attività economiche individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l'erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l'intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l'emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera *a)* del comma 6 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell'attività, l'elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell'attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.

21A00732

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 1° ottobre 2020.

Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;
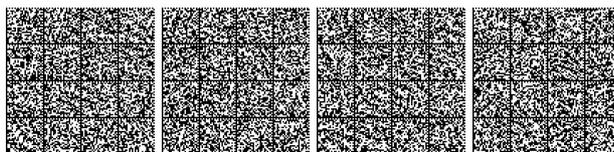
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b)* e *c)*, che prevede altresì che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che incrementa lo stanziamento a de-

correre dall'anno 2021 e modifica l'art. 1, comma 63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui include le scuole degli enti di decentramento regionale fra i destinatari dell'autorizzazione di spesa;
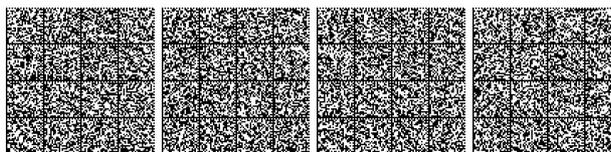
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il Protocollo d'intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all'attuazione del nuovo Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e realizzazione delle scuole;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è avvenuta in data 28 agosto 2020 e che stante l'urgenza di assegnare le risorse agli enti locali, è necessario definire il riparto delle risorse da assegnare;

Dato atto che la somma da poter ripartire tra province e città metropolitane è pari ad euro 855.000.000,00 per le annualità dal 2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e che tale somma grava sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15;

Considerato che ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che il presente riparto delle risorse pari a euro 855.000.000,00 non tiene conto dell'incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall'anno 2021, dall'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, che ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che demanda a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle maggiori spese dall'anno 2021 al 2024, di dover rinviare a un successivo provvedimento il riparto delle ulteriori risorse stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione;

Dato atto che la predetta ripartizione rispetta quanto previsto dall'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;
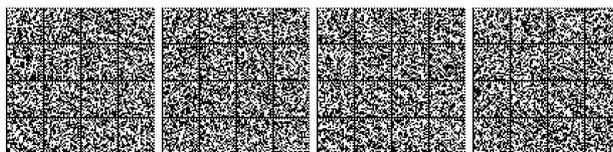
Considerato che intanto è intervenuta la modifica normativa di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ammette al riparto dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica anche le scuole degli enti di decentramento regionale del Friuli Venezia Giulia, dirimendo così definitivamente i dubbi interpretativi posti sia in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Ritenuto quindi, urgente procedere al riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo decreto il riparto dell'incremento delle risorse stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base dei criteri definiti con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse tra province e città metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-*bis*, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è ripartita tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, città metropolitana ed ente di decentramento regionale;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:

a) interventi nell'ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;

b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 è individuato con decreto del Ministro dell'istruzione che definisce, altresì, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. È demandato a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto della maggiori risorse stanziate per le annualità dal 2021 al 2024 dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2063

ALLEGATO *A*

		Tot. Alunni scuole II grado		Quota importo totale per alunni	Tot. Edifici che ospitano scuole II grado		Quota importo totale per edifici	Somma quota alunni ed edifici
		2.623.297	100%	427.500.000,00	7080	100%	427.500.000,00	855.000.000
Regione	**Provincia/Città metropolita**	**Numero Alunni**	**% sul tot alunni**	**Quota importo alunni ripartito per provincia**	**Numero edifici**	**% sul tot edifici**	**Quota importo edifici ripartito per provincia**	**Riparto per provincia**
ABRUZZO	CHIETI	16.849	0,64%	2.745.761,34	47	0,66%	2.837.923,73	**5.583.685,07**
ABRUZZO	L'AQUILA	12.351	0,47%	2.012.754,37	34	0,48%	2.052.966,10	**4.065.720,47**
ABRUZZO	PESCARA	15.497	0,59%	2.525.435,55	51	0,72%	3.079.449,15	**5.604.884,70**
ABRUZZO	TERAMO	12.272	0,47%	1.999.880,30	39	0,55%	2.354.872,88	**4.354.753,18**
BASILICATA	MATERA	10.894	0,42%	1.775.317,47	41	0,58%	2.475.635,59	**4.250.953,06**
BASILICATA	POTENZA	18.028	0,69%	2.937.894,57	89	1,26%	5.373.940,68	**8.311.835,25**
CALABRIA	CATANZARO	17.076	0,65%	2.782.753,92	46	0,65%	2.777.542,37	**5.560.296,29**
CALABRIA	COSENZA	33.374	1,27%	5.438.722,72	136	1,92%	8.211.864,41	**13.650.587,13**
CALABRIA	CROTONE	8.731	0,33%	1.422.828,79	42	0,59%	2.536.016,95	**3.958.845,74**
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	28.572	1,09%	4.656.175,03	66	0,93%	3.985.169,49	**8.641.344,52**
CALABRIA	VIBO VALENTIA	8.842	0,34%	1.440.917,67	31	0,44%	1.871.822,03	**3.312.739,70**
CAMPANIA	AVELLINO	18.522	0,71%	3.018.398,22	86	1,21%	5.192.796,61	**8.211.194,83**
CAMPANIA	BENEVENTO	14.225	0,54%	2.318.146,78	68	0,96%	4.105.932,20	**6.424.078,98**
CAMPANIA	CASERTA	53.587	2,04%	8.732.691,15	126	1,78%	7.608.050,85	**16.340.742,00**
CAMPANIA	NAPOLI	168.081	6,41%	27.390.961,64	346	4,89%	20.891.949,15	**48.282.910,79**
CAMPANIA	SALERNO	57.102	2,18%	9.305.505,63	173	2,44%	10.445.974,58	**19.751.480,21**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	39.525	1,51%	6.441.107,32	89	1,26%	5.373.940,68	**11.815.048,00**
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	15.193	0,58%	2.475.894,84	44	0,62%	2.656.779,66	**5.132.674,50**
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	18.632	0,71%	3.036.324,14	34	0,48%	2.052.966,10	**5.089.290,24**
EMILIA ROMAGNA	MODENA	34.776	1,33%	5.667.196,66	74	1,05%	4.468.220,34	**10.135.417,00**
EMILIA ROMAGNA	PARMA	20.133	0,77%	3.280.931,40	36	0,51%	2.173.728,81	**5.454.660,21**
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	12.214	0,47%	1.990.428,46	40	0,56%	2.415.254,24	**4.405.682,70**
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	15.733	0,60%	2.563.894,79	34	0,48%	2.052.966,10	**4.616.860,89**
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	22.322	0,85%	3.637.657,12	55	0,78%	3.320.974,58	**6.958.631,70**
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	14.968	0,57%	2.439.228,19	33	0,47%	1.992.584,75	**4.431.812,94**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR GORIZIA	5.608	0,21%	913.895,76	30	0,42%	1.811.440,68	**2.725.336,44**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR PORDENONE	12.971	0,49%	2.113.791,35	36	0,51%	2.173.728,81	**4.287.520,16**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR TRIESTE	8.645	0,33%	1.408.813,98	29	0,41%	1.751.059,32	**3.159.873,30**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR UDINE	22.101	0,84%	3.601.642,32	63	0,89%	3.804.025,42	**7.405.667,74**
LAZIO	FROSINONE	22.713	0,87%	3.701.375,60	90	1,27%	5.434.322,03	**9.135.697,63**

LAZIO	LATINA	26.271	1,00%	4.281.197,48	88	1,24%	5.313.559,32	**9.594.756,80**
LAZIO	RIETI	7.145	0,27%	1.164.369,68	33	0,47%	1.992.584,75	**3.156.954,43**
LAZIO	ROMA	181.258	6,91%	29.538.323,34	440	6,21%	26.567.796,61	**56.106.119,95**
LAZIO	VITERBO	12.945	0,49%	2.109.554,31	39	0,55%	2.354.872,88	**4.464.427,19**
LIGURIA	GENOVA	33.468	1,28%	5.454.041,23	84	1,19%	5.072.033,90	**10.526.075,13**
LIGURIA	IMPERIA	8.339	0,32%	1.358.947,35	22	0,31%	1.328.389,83	**2.687.337,18**
LIGURIA	LA SPEZIA	8.827	0,34%	1.438.473,23	22	0,31%	1.328.389,83	**2.766.863,06**
LIGURIA	SAVONA	11.314	0,43%	1.843.761,88	23	0,32%	1.388.771,19	**3.232.533,07**
LOMBARDIA	BERGAMO	45.959	1,75%	7.489.610,40	77	1,09%	4.649.364,41	**12.138.974,81**
LOMBARDIA	BRESCIA	50.261	1,92%	8.190.676,66	141	1,99%	8.513.771,19	**16.704.447,85**
LOMBARDIA	COMO	19.044	0,73%	3.103.464,84	35	0,49%	2.113.347,46	**5.216.812,30**
LOMBARDIA	CREMONA	15.548	0,59%	2.533.746,66	49	0,69%	2.958.686,44	**5.492.433,10**
LOMBARDIA	LECCO	13.584	0,52%	2.213.687,58	26	0,37%	1.569.915,25	**3.783.602,83**
LOMBARDIA	LODI	10.059	0,38%	1.639.243,48	15	0,21%	905.720,34	**2.544.963,82**
LOMBARDIA	MANTOVA	14.340	0,55%	2.336.887,51	42	0,59%	2.536.016,95	**4.872.904,46**
LOMBARDIA	MILANO	116.962	4,46%	19.060.462,85	176	2,49%	10.627.118,64	**29.687.581,49**
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	32.205	1,23%	5.248.219,13	58	0,82%	3.502.118,64	**8.750.337,77**
LOMBARDIA	PAVIA	19.362	0,74%	3.155.287,03	40	0,56%	2.415.254,24	**5.570.541,27**
LOMBARDIA	SONDRIO	7.678	0,29%	1.251.228,89	35	0,49%	2.113.347,46	**3.364.576,35**
LOMBARDIA	VARESE	38.991	1,49%	6.354.085,15	69	0,97%	4.166.313,56	**10.520.398,71**
MARCHE	ANCONA	22.226	0,85%	3.622.012,68	68	0,96%	4.105.932,20	**7.727.944,88**
MARCHE	ASCOLI PICENO	10.477	0,40%	1.707.361,96	28	0,40%	1.690.677,97	**3.398.039,93**
MARCHE	FERMO	6.946	0,26%	1.131.940,07	22	0,31%	1.328.389,83	**2.460.329,90**
MARCHE	MACERATA	14.988	0,57%	2.442.487,45	49	0,69%	2.958.686,44	**5.401.173,89**
MARCHE	PESARO E URBINO	16.644	0,63%	2.712.353,96	44	0,62%	2.656.779,66	**5.369.133,62**
MOLISE	CAMPOBASSO	10.319	0,39%	1.681.613,82	56	0,79%	3.381.355,93	**5.062.969,75**
MOLISE	ISERNIA	3.026	0,12%	493.125,64	22	0,31%	1.328.389,83	**1.821.515,47**
PIEMONTE	ALESSANDRIA	15.138	0,58%	2.466.931,88	39	0,55%	2.354.872,88	**4.821.804,76**
PIEMONTE	ASTI	7.198	0,27%	1.173.006,72	24	0,34%	1.449.152,54	**2.622.159,26**
PIEMONTE	BIELLA	6.788	0,26%	1.106.191,94	18	0,25%	1.086.864,41	**2.193.056,35**
PIEMONTE	CUNEO	24.792	0,95%	4.040.175,40	80	1,13%	4.830.508,47	**8.870.683,87**
PIEMONTE	NOVARA	13.941	0,53%	2.271.865,33	38	0,54%	2.294.491,53	**4.566.356,86**
PIEMONTE	TORINO	92.293	3,52%	15.040.331,88	176	2,49%	10.627.118,64	**25.667.450,52**
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	7.217	0,28%	1.176.103,01	20	0,28%	1.207.627,12	**2.383.730,13**
PIEMONTE	VERCELLI	7.288	0,28%	1.187.673,37	24	0,34%	1.449.152,54	**2.636.825,91**
PUGLIA	BARI	66.251	2,53%	10.796.452,90	132	1,86%	7.970.338,98	**18.766.791,88**
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	20.095	0,77%	3.274.738,81	32	0,45%	1.932.203,39	**5.206.942,20**
PUGLIA	BRINDISI	18.701	0,71%	3.047.568,57	42	0,59%	2.536.016,95	**5.583.585,52**
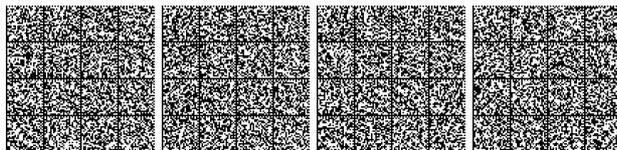
PUGLIA	FOGGIA	32.743	1,25%	5.335.893,15	110	1,55%	6.641.949,15	**11.977.842,30**
PUGLIA	LECCE	39.481	1,51%	6.433.936,95	159	2,25%	9.600.635,59	**16.034.572,54**
PUGLIA	TARANTO	28.817	1,10%	4.696.100,94	62	0,88%	3.743.644,07	**8.439.745,01**
SARDEGNA	CAGLIARI	22.577	0,86%	3.679.212,65	82	1,16%	4.951.271,19	**8.630.483,84**
SARDEGNA	NUORO	10.115	0,39%	1.648.369,40	80	1,13%	4.830.508,47	**6.478.877,87**
SARDEGNA	ORISTANO	6.858	0,26%	1.117.599,34	39	0,55%	2.354.872,88	**3.472.472,22**
SARDEGNA	SASSARI	23.339	0,89%	3.803.390,35	78	1,10%	4.709.745,76	**8.513.136,11**
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	10.956	0,42%	1.785.421,17	61	0,86%	3.683.262,71	**5.468.683,88**
SICILIA	AGRIGENTO	22.055	0,84%	3.594.146,03	86	1,21%	5.192.796,61	**8.786.942,64**
SICILIA	CALTANISSETTA	14.801	0,56%	2.412.013,39	36	0,51%	2.173.728,81	**4.585.742,20**
SICILIA	CATANIA	54.597	2,08%	8.897.283,65	181	2,56%	10.929.025,42	**19.826.309,07**
SICILIA	ENNA	7.639	0,29%	1.244.873,34	40	0,56%	2.415.254,24	**3.660.127,58**
SICILIA	MESSINA	27.385	1,04%	4.462.738,11	72	1,02%	4.347.457,63	**8.810.195,74**
SICILIA	PALERMO	59.389	2,26%	9.678.201,71	129	1,82%	7.789.194,92	**17.467.396,63**
SICILIA	RAGUSA	15.699	0,60%	2.558.354,05	55	0,78%	3.320.974,58	**5.879.328,63**
SICILIA	SIRACUSA	19.692	0,75%	3.209.064,78	55	0,78%	3.320.974,58	**6.530.039,36**
SICILIA	TRAPANI	22.721	0,87%	3.702.679,30	91	1,29%	5.494.703,39	**9.197.382,69**
TOSCANA	AREZZO	16.852	0,64%	2.746.250,23	52	0,73%	3.139.830,51	**5.886.080,74**
TOSCANA	FIRENZE	43.748	1,67%	7.129.299,50	80	1,13%	4.830.508,47	**11.959.807,97**
TOSCANA	GROSSETO	10.160	0,39%	1.655.702,73	38	0,54%	2.294.491,53	**3.950.194,26**
TOSCANA	LIVORNO	14.185	0,54%	2.311.628,27	50	0,71%	3.019.067,80	**5.330.696,07**
TOSCANA	LUCCA	16.726	0,64%	2.725.716,91	55	0,78%	3.320.974,58	**6.046.691,49**
TOSCANA	MASSA-CARRARA	8.461	0,32%	1.378.828,82	33	0,47%	1.992.584,75	**3.371.413,57**
TOSCANA	PISA	17.722	0,68%	2.888.027,93	46	0,65%	2.777.542,37	**5.665.570,30**
TOSCANA	PISTOIA	13.918	0,53%	2.268.117,18	36	0,51%	2.173.728,81	**4.441.845,99**
TOSCANA	PRATO	12.361	0,47%	2.014.384,00	18	0,25%	1.086.864,41	**3.101.248,41**
TOSCANA	SIENA	12.232	0,47%	1.993.361,79	28	0,40%	1.690.677,97	**3.684.039,76**
UMBRIA	PERUGIA	29.567	1,13%	4.818.323,09	112	1,58%	6.762.711,86	**11.581.034,95**
UMBRIA	TERNI	9.397	0,36%	1.531.362,06	33	0,47%	1.992.584,75	**3.523.946,81**
VENETO	BELLUNO	7.855	0,30%	1.280.073,32	35	0,49%	2.113.347,46	**3.393.420,78**
VENETO	PADOVA	37.025	1,41%	6.033.700,15	115	1,62%	6.943.855,93	**12.977.556,08**
VENETO	ROVIGO	8.810	0,34%	1.435.702,86	56	0,79%	3.381.355,93	**4.817.058,79**
VENETO	TREVISO	39.619	1,51%	6.456.425,83	112	1,58%	6.762.711,86	**13.219.137,69**
VENETO	VENEZIA	32.289	1,23%	5.261.908,01	78	1,10%	4.709.745,76	**9.971.653,77**
VENETO	VERONA	35.337	1,35%	5.758.618,83	59	0,83%	3.562.500,00	**9.321.118,83**
VENETO	VICENZA	40.744	1,55%	6.639.759,05	92	1,30%	5.555.084,74	**12.194.843,79**
							TOTALE	**855.000.000,00**

21A00607

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale *«Esticky Electronic Sticky Notes for Dementia Care»* nell'ambito del programma AAL Call 2019. (Decreto n. 71/2021)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (GURI n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer-

cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il bando transnazionale AAL Call 2019 «*Sustainable Smart Solutions for Ageing well*», comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla JA AAL in data 3 febbraio 2019 con scadenza il 24 maggio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo n. 338 del 27 febbraio 2019;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa AAL con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Esticky Electronic Sticky Notes for Dementia Care*», avente come obiettivo finale di progettare e sviluppare display eSticky piccoli e nuovi che forniscano promemoria e suggerimenti alle persone affette da demenza e con un costo complessivo pari a euro 392.000,00;

Vista la nota prot. MIUR n. 19366 del 28 ottobre 2019 a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando AAL 2019 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Esticky*» che dovrà essere finanziato con risorse a valere sul conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 264 del 4 marzo 2020 reg. UCB n. 1166 del 23 aprile 2020, di nomina dell'Esperto tecnico scientifico prof. Gianluca Pucciarelli e di eventuali sostituti;
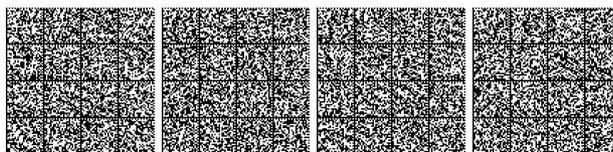
Atteso che l'esperto prof. Gianluca Pucciarelli ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Esticky Electronic Sticky Notes for Dementia Care*» figura il seguente proponente italiano: HICS s.r.l.;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il seguente Cor. n. 4640341 del 12 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10500967 del 12 gennaio 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Vista la DSAN pervenuta in data 4 dicembre 2020 con la quale il proponente dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è fissata al 1° aprile 2020, come concordata dal partenariato trasnazionale;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex-ante*» da parte del soggetto convenzionato Invitalia S.p.a. prot. MUR n. 0000033 del 4 gennaio 2021, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto «*Esticky*»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*Esticky*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trenta mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto;

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 156.800,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;
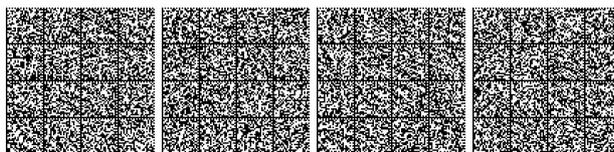
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016;

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni;

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 143

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A00603

DECRETO 18 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «GUARDIAN *The social robot companion to support homecare nurses*» nell'ambito del programma AAL Call 2019. (Decreto n. 118/2021)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri», nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020, con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, protocollo n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, protocollo n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale

n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), protocollo n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il bando transnazionale AAL Call 2019 «*Sustainable Smart Solutions for Ageing Well*», comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla JA AAL in data 3 febbraio 2019, con scadenza il 24 maggio 2019, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo n. 338 del 27 febbraio 2019;

Visto l'art. 19, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'iniziativa AAL con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*GUARDIAN - The social robot companion to support homecare nurses*», avente come obiettivo finale di realizzare una piattaforma per migliorare la qualità della vita di anziani fragili che vivono in casa e di ridurre lo *stress* (*care burden*) dei familiari e infermieri a domicilio e con un costo complessivo pari ad euro 415.740,00;

Vista la nota prot. MIUR n. 19366 del 28 ottobre 2019, a firma del Dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando AAL 2019 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*GUARDIAN - The social robot companion to support homecare nurses*» che dovrà essere finanziato con risorse a valere sul conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 264 del 4 marzo 2020, reg. UCB n. 1166 del 23 aprile 2020, di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Nicholas Fantuzzi e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Nicholas Fantuzzi ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016, e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*GUARDIAN*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università politecnica delle Marche;

JEF S.r.l.;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima

della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i seguenti COR n. 4656065 e n. 4656091 del 14 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 10537419 e n. 10537418 del 14 gennaio 2021;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011, di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Vista la DSAN con la quale i proponenti dichiarano che la data di avvio delle attività progettuali è fissata al 1° gennaio 2020, come concordata dal partenariato trasnazionale;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase *ex-ante* da parte del soggetto convenzionato Invitalia S.p.a., prot. MUR n. 0000030 del 4 gennaio 2021, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto «*GUARDIAN*»;

Vista la procura speciale notarile n. 31305 del 28 dicembre 2020 a firma del dott. Sergio Salangelantoni notaio in Civitanova Marche, con la quale è stato nominato soggetto capofila l'Università politecnica delle Marche;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*GUARDIAN*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 197.846,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale n. 5944 IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al 20% del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 138

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A00602

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2020.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale n. 1141 del 1° aprile 2020 - registrata al n. 287 in data 2 aprile 2020 presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore e che, fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti e le risorse finanziarie ed umane assegnate per la loro realizzazione dal decreto direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, conferma le autorizzazioni e le deleghe previste dall'art. 2 del decreto medesimo;

Viste le note del 23 novembre 2020, n. 9333028, n. 9333030, n. 9333032, n. 9333034, n. 9333038, n. 9333041, n. 9333042 e n. 9333045 con le quali la società ISI Sementi S.p.a. in qualità di unico rappresentante della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione delle varietà ortive identificate con i codici SIAN 3217, 3137, 3175, 3177, 3224, 3141, 1930, 3226;

Vista la nota del 2 dicembre 2020, n. 9355044, con la quale la società Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., in qualità di unico rappresentante della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione della varietà ortiva identificata con il codice SIAN 2529;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione purezza	Decreto ministeriale iscrizione / decreto ministeriale rinnovo
Anguria	3217	Demetra	Isi Sementi S.p.a.	27 aprile 2012 (n. 9303) - *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012
Cavolo broccolo	3137	Forester	Isi Sementi S.p.a.	26 gennaio 2012 (n. 2022) - *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2012
Cavolo cappuccio bianco	3175	Velvet	Isi Sementi S.p.a.	26 gennaio 2012 (n. 2022) - *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2012
Cavolo cappuccio rosso	3177	Fulgor	Isi Sementi S.p.a.	26 gennaio 2012 (n. 2022) - *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2012
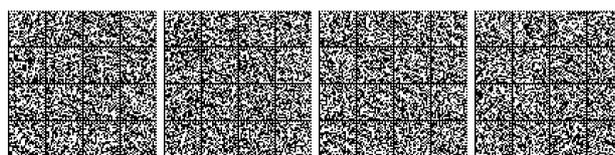
Pomodoro	3224	Explorer	Isi Sementi S.p.a.	27 aprile 2012 (n. 9303) - *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012
Pomodoro	3141	Favilla	Isi Sementi S.p.a.	2 maggio 2012 (n. 9431) - *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012
Pomodoro	1930	Lindos	Isi Sementi S.p.a.	23 aprile 2014 (n. 8716) - *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2014
Pomodoro	3226	Radius	Isi Sementi S.p.a.	27 aprile 2012 (n. 9303) - *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012
Zucchino	2529	Consul	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	23 aprile 2014 (n. 8716) - *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2014

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

21A00733

DECRETO 28 dicembre 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale n. 1141 del 1° aprile 2020 - registrata al n. 287 in data 2 aprile 2020 presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore e che, fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti e le risorse finanziarie ed umane assegnate per la loro realizzazione dal decreto direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, conferma le autorizzazioni e le deleghe previste dall'art. 2 del decreto medesimo;

Viste le note del 2 dicembre 2020 n. 9354193, n. 9354180, n. 9354141, n. 9354112, n. 9354127, n. 9353898, n. 9354085, n. 9354090, n. 9353992, n. 9354103, n. 9354053, n. 9353969, n. 9353982, n. 9354133, con le quali la Eugen Seed s.r.l. ha comunicato una variazione della propria società, unico soggetto responsabile della conservazione in purezza delle varietà ortive di cui al presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato.

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Vecchio responsabile conservazione purezza	Nuovo responsabile conservazione purezza
Melone	3251	Manuelito	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Melone	3250	Nuvolari	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Melone	3351	Preston	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Melone	2288	Tazio	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Peperone	3252	Gurzia	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	2973	Bazooka Ty	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3352	Malizia	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3254	Marinatio	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3350	Moresco	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3144	Terminator	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3518	Vamos	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3253	Vasari	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Pomodoro	3609	Volleyball	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.
Zucchino	3143	Giulietta	Eugen Seed S.R.L.	Eugenseed genetics s.r.l.s.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

21A00734
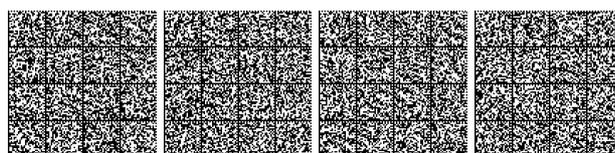
DECRETO 21 gennaio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela delle Trote del Trentino IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Trote del Trentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 252 del 24 settembre 2013 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2018, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela delle Trote del Trentino IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Trote del Trentino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «pescatori e/o allevatori» nella filiera «pesci, molluschi, crostacei, e prodotti derivati» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 19 gennaio 2021, prot. n. 24623 e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 15 gennaio 2021, con nota prot. 18430, autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela delle Trote del Trentino IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Trote del Trentino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 12 gennaio 2018 al Consorzio di tutela delle trote del Trentino IGP con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei n. 43, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Trote del Trentino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 gennaio 2018 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A00604

DECRETO 28 gennaio 2021.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del decreto 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - decreto Cura Italia «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - decreto liquidità «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-

tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» ;
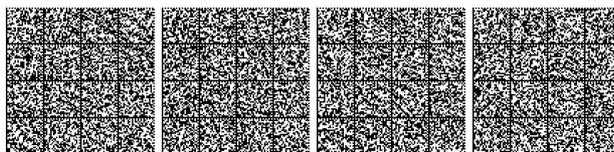
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» ;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» ;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Considerata l'adozione del fascicolo aziendale in modalità grafica da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che ha comportato il riposizionamento dei limiti catastali con conseguente ridefinizione della consistenza territoriale per ciascuna azienda agricola;

Considerato che la nuova consistenza territoriale riportata nei fascicoli aziendali in modalità grafica potrebbe determinare disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività biologica, impedendo di fatto l'inserimento nel Sistema informativo biologico – SIB delle informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione in relazione alle problematiche tecniche sopra evidenziate;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio al 15 maggio 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 18321/2012, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2021

Il Capo del Dipartimento: ABATE

21A00774
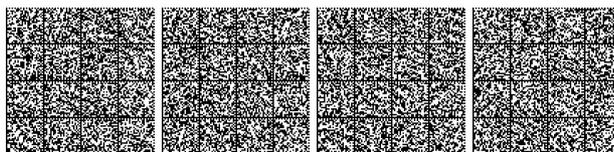
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2020.

Criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento della Commissione n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del sopra citato decreto-legge n. 27/2019 che prevede misure di sostegno a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo delle misure sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Preso atto che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369, ha individuato i territori interessati dalla avversità di che trattasi in conformità alla deliberazione della giunta regionale del 10 luglio 2018, n. 1231 come integrata dalla successiva deliberazione di giunta regionale del 13 settembre 2018, n. 1620;

Acquisito il parere della Regione Puglia con nota n. 0001053 del 30 luglio 2020;

Adottano

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) beneficiari: «frantoi oleari», comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento di fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018;

b) registro: registro SIAN di commercializzazione olio istituito dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013;

c) regione: Regione Puglia;

d) Agea: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

e) fatturato: indicatore economico che misura l'ammontare complessivo dei ricavi registrati durante la campagna di commercializzazione da un frantoio oleario;
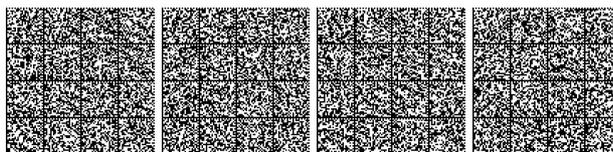
f) campagna di commercializzazione: dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

g) raccolta: dalla fine dell'autunno alla primavera dell'anno successivo, comunque antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione;

h) triennio 2016-2018: riferendosi alla raccolta, corrisponde alle campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;

i) registro nazionale aiuti: registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto individua i criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo in conto capitale da riconoscere ai beneficiari, al fine favorire la ripresa produttiva dell'attività molitoria a valere sulle risorse di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse di cui all'art. 2 del Fondo di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 8 milioni di euro iscritti nel 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite all'Agea, che procede all'istruttoria delle domande di aiuto ed alla concessione del contributo in base ai successivi articoli.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. L'aiuto spettante a ciascun beneficiario è condizionato al verificarsi di un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018, risultante dai dati del registro. Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro.

2. Il valore mediano del triennio 2016 - 2018 è calcolato prendendo in considerazione i quantitativi di olive molite da ciascun beneficiario nel suddetto periodo, come risultanti dal registro.

3. L'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018, tenuto conto della capacità lavorativa del beneficiario così come riportato nella tabella allegata (Allegato I).

4. L'aiuto è concesso al beneficiario nel limite dell'importo massimo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» come «impresa unica».

5. Ove le richieste di aiuto superino gli 8 milioni di euro, si procede alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. La domanda di riconoscimento dell'aiuto, precompilata sulla base dei dati risultanti dal registro, è presentata all'Agea, secondo le modalità definite da quest'ultima entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.

Art. 6.

Istruttoria delle domande di aiuto e controlli

1. L'Agea procede all'istruttoria delle domande ed effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.

2. La medesima Agenzia, verificate la completezza delle informazioni e la relativa conformità ai requisiti di ammissibilità, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, Agea registra l'importo del contributo individuale concesso a ciascun beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto indicando l'importo effettivamente spettante.

4. Completata con esito positivo la fase di cui al precedente comma 3, Agea provvede alla liquidazione di un anticipo pari al 65% del contributo concesso.

5. Il saldo del contributo è corrisposto dall'Agea al termine dei controlli di competenza.

6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulabilità

1. Il contributo è erogato ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

2. Nuovi aiuti «*de minimis*» potranno essere concessi beneficiario solo dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 52

ALLEGATO *I*

Modalità di determinazione del contributo (Art. 5, comma 3)

Classi di mancata produzione	% di ristoro del danno	importo massimo del contributo
euro	%	euro
minore di 40.000	60,0%	
maggiore o uguale a 40.000 e minore di 70.000	54,0%	
maggiore o uguale a 70.000 e minore di 130.000	50,0%	
maggiore o uguale a 130.000	47,5%	200.000

Per il calcolo dell'aiuto di cui all'art. 5, comma 3, si è tenuto conto dei dati riportati qui di seguito:

A. Costo molitura: 8-10 euro quintale;

B. Costo manodopera e materiali di consumo (spese non sostenute): 50% di A;

C. Valore mancato reddito: 50% di A (4,5 euro al quintale).

21A00617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 aprile 2020.

Art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016. Definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento da parte dei comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti. (Ordinanza n. 99/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n, 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
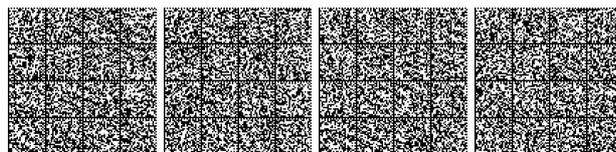
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 recante «Attuazione dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo»;

Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»;

Richiamato, in particolare, l'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che, al fine di consentire la stipula dell'intesa tra l'ufficio speciale per la ricostruzione e i comuni, con ordinanza commissariale siano definite le modalità ed i criteri per lo svolgimento della istruttoria per le concessioni di contributo e per tutti i conseguenti adempimenti per le fattispecie ivi previste;

Richiamato, altresì, l'art. 50-*bis*, comma 1-*ter*, del suddetto decreto-legge, che assegna a favore degli USR e dei comuni uno specifico contingente di personale per l'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico;

Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione di dette modalità e criteri al fine di consentire ai comuni che ne hanno fatto richiesta di esercitare la delega di funzioni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione - Intesa

1. In attuazione dell'art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera b del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono disciplinati i criteri e le modalità per la conclusione dell'intesa tra gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.

2. I procedimenti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private che risultino classificati inagibili con esito «B» «C» o «E», limitatamente al livello operativo «L4».

3. Possono essere oggetto dell'intesa tutte le fattispecie di cui al precedente comma, oppure solo alcune di esse.

4. L'intesa dovrà riguardare l'istruttoria dell'intero procedimento relativo alla concessione del contributo, compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo. La stessa intesa dovrà prevedere le modalità di trasmissione della proposta di concessione del contributo al vice Commissario territorialmente competente, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine del provvedimento conclusivo di concessione del contributo da adottare ai sensi del successivo comma. È fatta salva la facoltà di delega del vice Commissario anche a favore del dirigente o del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale stipulante l'intesa.

5. L'intesa dovrà prevedere il termine entro il quale il vice Commissario dovrà emanare il decreto di concessione del contributo che non potrà essere superiore a dieci giorni dalla ricezione della proposta.

6. Per i criteri di priorità nell'esame delle domande si applicano le disposizioni dell'art. 12-*bis*, comma 2, e delle ordinanze commissariali.

7. La conclusione della intesa dei comuni con l'Ufficio speciale regionale competente deve essere trasmessa entro cinque giorni lavorativi al Commissario straordinario del Governo per il sisma, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.
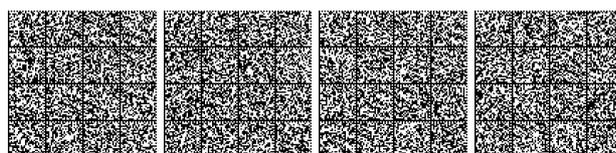
Art. 2.

Modalità e criteri

1. A seguito della sottoscrizione dell'intesa, il comune sostituisce l'Ufficio speciale nel procedimento di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività degli uffici speciali regionali.

2. L'intesa deve avere un termine comunque non superiore alla durata della gestione commissariale. Nel caso in cui il comune receda anticipatamente, ha l'obbligo di concludere i procedimenti avviati.

3. Nel caso di proroga del termine della gestione commissariale, l'intesa si intende tacitamente prorogata per lo stesso termine alle medesime condizioni salvo diversa espressa volontà delle parti.

4. Le parti possono integrare le convenzioni esistenti, sottoscritte ai sensi dell'ordinanza 1 del 10 novembre 2016.

Art. 3.

Organizzazione

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione supporta gli uffici comunali firmatari delle intese attraverso specifica assistenza, formazione e informazione.

2. Nell'atto di intesa di cui all'art. 1 sono disciplinati i tempi e le modalità attraverso cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione garantisce la formazione delle unità di personale assegnate ai comuni per l'espletamento dei compiti demandati.

3. Le risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni delegate al comune sono individuate nell'intesa, nell'ambito di quanto disposto dall'ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 e di altri provvedimenti adottati anche dal vice Commissario.

4. Spettano agli uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art.12-*bis*, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti. Agli uffici speciali per la ricostruzione spettano le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione.

5. Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, ai sensi delle ordinanze vigenti.

6. All'atto della sottoscrizione dell'intesa il comune si impegna ad uniformarsi alle direttive ed alle ordinanze commissariali che regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 30 aprile 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1007

21A00483

ORDINANZA 30 aprile 2020.

Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 *bis* del decreto-legge n. 123 del 2016. (Ordinanza n. 101/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito «decreto»);

Vista l'ordinanza n. 25/2017 «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 39/2017 intitolata «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.»;

Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 3 secondo cui «I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.»;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'identificazione dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni al fine di accelerare l'adozione dei programmi straordinari di ricostruzione per la ricostruzione privata e gli effetti giuridici da essa derivanti ai fini della semplificazione della ricostruzione privata ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 2;

Vista la nota del Commissario straordinario in data 10 aprile 2020 indirizzata ai vice Commissari e ai direttori degli USR con la quale sono state richieste indicazioni sul primo elenco dei comuni da ricomprendere tra quelli previsti all'art. 3-*bis*;

Viste le note motivate con le quali le regioni hanno comunicato i comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 123 del 2016:

nota del vice Commissario - Presidente della Regione Abruzzo acquisita al protocollo con il numero CGRTS 0009732 del 29 aprile 2020;

nota del vice Commissario - Presidente della Regione Lazio acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8796 del 22 aprile 2020;

note del vice Commissario - Presidente della Regione Marche acquisite al protocollo con il numero CGRTS 8158 del 17 aprile 2020 e con il numero CGRTS 0009735 del 29 aprile 2020;

nota del vice Commissario - Presidente della Regione Umbria acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8700 del 22 aprile 2020;

Preso atto della volontà della Regione Umbria espressa nel corso della Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 di volersi riservare l'integrazione dell'elenco dei comuni con il provvedimento di cui all'art. 2 della presente ordinanza;

Considerata altresì l'opportunità di definire indirizzi e criteri per la predisposizione dei programmi straordinari da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Ritenuto inoltre che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e della necessità di ulteriori istruttori, risulti opportuno prevedere la possibilità di successivi aggiornamenti dell'elenco;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Elenco dei comuni

1. I comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono i seguenti:

Abruzzo: Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;

Lazio: Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;

Marche: Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;

Umbria: Norcia, Cascia, Preci.

2. L'individuazione dei comuni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni e delle motivazioni contenute nelle note degli Uffici speciali per la ricostruzione ed in particolare del grado di distruzione causato dal sisma ricavato dalle schede Aedes e dagli immobili classificati E, dall'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro, dal numero degli sfollati, delle soluzioni abitative provvisorie e dei contributi di autonoma sistemazione,

nonché dal numero delle attività produttive da delocalizzare e dal grado di distruzione delle scuole e delle opere pubbliche.

Art. 2.

Termine per l'aggiornamento

1. Il Commissario straordinario, con successive ordinanze, potrà disporre l'estensione del numero dei comuni, o porzioni di comuni, di cui all'art. 1 sulla base di ulteriori attività istruttorie, da svolgersi anche utilizzando gli Uffici speciali della ricostruzione, basate sugli stessi criteri di cui all'art. 1 e di eventuali altri criteri utili ai fini dell'individuazione dei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

Art. 3.

Delega per l'emanazione di linee guida

1. I Programmi straordinari di ricostruzione, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, anche su proposta dei comuni, possono riguardare unitariamente tutti i comuni in ambito regionale o ciascuno dei comuni ricompresi negli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza. Essi hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione pubblica e privata e possono essere aggiornati annualmente. I Programmi straordinari di ricostruzione hanno valenza urbanistica nelle parti in cui autorizzano le deroghe alla pianificazione urbanistica nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 3-*bis* citato. I Programmi straordinari di ricostruzione tengono altresì conto degli atti di perimetrazione dei centri storici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* e dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 11 del decreto, già adottati o approvati dai comuni.

2. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della presente ordinanza, emana, con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto, le «Linee guida della ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma» sulla base dei seguenti principi:

a) il principio della conformità degli edifici da realizzare a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di efficientamento energetico;

b) l'individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilità; altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli; limiti di sagoma e configurazione degli esterni;

c) l'individuazione del regime giuridico-amministrativo degli interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base del testo unico dell'edilizia, fermo restando che è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

d) esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione;

e) definizione dei modelli della ricostruzione pubblica e ogni altro elemento ritenuto utile sulla base dell'istruttoria con Uffici speciali della ricostruzione e delle intese con le regioni e i comuni interessati.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 30 aprile 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1006

21A00485

ORDINANZA 9 maggio 2020.

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 98/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, commi 988, lett. *b)*, e 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in forza del quale il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, in forza del quale il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

l'art. 2, comma 1, lettera *i)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge n. 189/2016 nei territori colpiti;

l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 23, comma 1, ai sensi del quale: «Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni di cui all'art. 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro»; l'art. 23, comma 2, ai sensi del quale: «La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»;*

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'utilizzo della somma pari a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del predetto decreto-legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Vista l'ordinanza commissariale n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»;

Considerata la disponibilità residua delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'esigenza di incentivare l'impiego delle medesime somme ancora inutilizzate per dare piena attuazione alla previsione dell'art. 23 del decreto-legge 189 del 2016;

Valutata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo riferite ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi simici a partire dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza n. 82 del 10 luglio 2019 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo»;
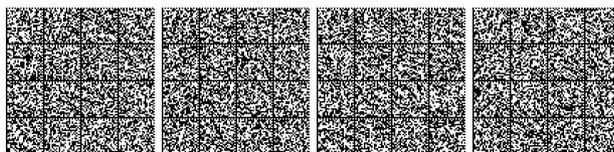
Considerata la necessità di individuare ulteriori criteri generali di utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136» (in seguito decreto legislativo n. 159/2011);

Considerato quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del quale: «Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di cinquanta milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e termini presentazione delle domande

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la presente ordinanza disciplina le modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il contributo può essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:

a) a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma;

b) al contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma.

3. Delle risorse stanziate dall'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono così di seguito distribuite, in considerazione dell'entità dei danni subiti da ciascuna regione:

a. 3.000.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Abruzzo, di cui 1.000.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. *a)* e 2.000.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. *b)* dell'art. 2 della presente ordinanza;

b. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Lazio, di cui 1.386.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. *a)* e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. *b)* dell'art. 2 della presente ordinanza;

c. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Umbria, di cui 1.386.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. *a)* e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. *b)* dell'art. 2 della presente ordinanza;

d. 18.600.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Marche, di cui 6.138.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. *a)* e 12.462.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. *b)* dell'art. 2 della presente ordinanza.

Nel caso in cui, all'esito dell'analisi delle richieste di contributo per gli interventi volti al contenimento del contagio da COVID-19, il totale delle domande ammissibili non saturi il totale delle risorse disponibili per ogni regione, le risorse residue a livello regionale possono essere assegnate agli interventi di cui al comma 2, lett. *a)* del presente articolo. Ugualmente si provvederà nel caso inverso.

Ove le risorse disponibili non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributi ammissibili, si procederà con il metodo del riparto.

4. Attraverso apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per la ricostruzione, verranno stabilite modalità, tipologia di spese ammissibili e termini per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere i contributi di cui all'art. 1, comma 2) lett. *a)* di cui alla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, per interventi di rafforzamento locale e messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti di edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva che abbiano i seguenti requisiti:

a) nel caso di impresa iscritta nel registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operante ed esercitare l'attività in uno dei comuni del cratere, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita I.V.A.;

c) non essere in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

d) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;

e) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»);

h) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 14, del

i) regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

j) in caso di delocalizzazione dell'attività, l'impresa deve aver effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono richiedere il contributo di cui all'art. 1, comma 2) lett. *a)* della presente ordinanza le imprese:

a) titolari di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di un contratto registrato che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione e delle successive modifiche e integrazioni;

c) titolari di un contratto di locazione finanziaria *(leasing)* che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni;

d) titolare di un contratto di comodato gratuito registrato che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.

3. Possono richiedere i contributi di cui all'art. 1, comma 2) lett. *b)* della presente ordinanza le imprese operanti nei cantieri aperti ai soli fini della ricostruzione, esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Interventi e spese ammissibili

1. In riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2) lett. *a)* della presente ordinanza, sono ammessi al contributo gli interventi di cui alle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva, in particolare:

rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;

messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.

Si intendono per componenti non strutturali ed impianti le tamponature, le partizioni interne, le scaffalature, i silos di stoccaggio e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Non sono ammessi a contributo gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici che possono essere oggetto di domanda ai sensi dell'ordinanza 13 del 9 gennaio 2017.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2) lett. *b)* della presente ordinanza sono ammesse al contributo le spese di investimento per la realizzazione di misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, come individuati dal Protocollo sottoscritto dall'Inail in attuazione dell'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dal protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, adottato dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cantiere indicate all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e quanto in essa dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono allegare alla domanda un'attestazione di agibilità rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A, Fast esito Agibile) che attesti l'utilizzabilità dell'immobile.
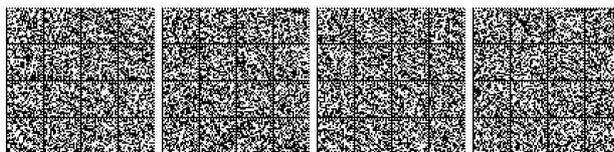
3. Sono ammesse a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, le indagini e, ove previsto, di collaudo e ogni altra attività tecnica necessaria per la realizzazione dell'intervento nonché le spese di gestione della domanda di contributo, nei limiti di cui all'ordinanza n. 12 del 19 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

a. interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui si esercita l'attività lavorativa;

b. acquisto di beni usati;

c. manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e pezzi d'opera;

d. costi del personale interno;

e. spese generali;

f. spese amministrative e di gestione.

5. Le istanze presentate ai sensi della presente ordinanza non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'art. 6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi - del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione approvato con ordinanza n. 12 del 19 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Nessun professionista potrà in ogni caso assumere, contemporaneamente, relativamente agli interventi di cui alla presente ordinanza, un numero di incarichi maggiore di dieci, per un importo massimo di lavori complessivamente non superiore ad euro 1.500.000,00.

6. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza di contributo e, in particolare, la congruità e la coerenza delle spese in essa indicate con gli obiettivi del progetto e le finalità della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata, redatta secondo lo schema che sarà approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Tale perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti e iscritto nell'Elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera *a)*, le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 per gli interventi già realizzati e non oltre il 30 giugno 2021 per gli interventi ancora da realizzare.

8. Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili collabenti alla data del sisma.

9. La spesa ammissibile relativa agli interventi sulle strutture, sulle componenti non strutturali e sugli impianti di edifici a destinazione produttiva, viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016 e non può superare, per ciascun intervento, il costo parametrico di euro 300,00 per metro quadro di superficie produttiva. Per immobili con superficie inferiore a 100 mq, il costo parametrico può essere incrementato del 20%.

10. Le domande di contributo di cui all'art. 1 comma 2 lett. *b)* della presente ordinanza sono presentate secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e corredate della modulistica redatta secondo lo schema che sarà approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute a partire dal 19 marzo 2020.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. *a)* consiste in un contributo corrispondente all'80% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 100.000,00 per ciascun beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili o nel caso di presentazione di domande riguardanti più interventi. L'agevolazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. *b)* consiste in un contributo corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 10.000,00 per ciascun beneficiario.

2. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, in vigenza dell'ordinanza n. 54 del 2018, sono valutate alla luce dei criteri previsti al momento di presentazione della domanda. Il richiedente può in ogni caso presentare una nuova domanda di contributo, secondo i criteri e le modalità definiti dalla presente ordinanza. La nuova domanda di contributo, per essere valutata dall'amministrazione, deve contenere espressa rinuncia all'istanza presentata sotto la vigenza dell'ordinanza n. 54/2018.

3. Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'I.V.A., se recuperabile, oltre a bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).

4. La struttura commissariale provvede a verificare il ricorrere dei presupposti previsti dalla presente ordinanza ed alla valutazione del progetto presentato, oltre alla verifica del livello di sicurezza raggiunto o da raggiungere, alla congruità dei costi nonché la coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, viene adottato il decreto di concessione del contributo nel limite delle risorse stanziate.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione, ad intervento già effettuato, qualora le spese relative all'intervento medesimo siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione;
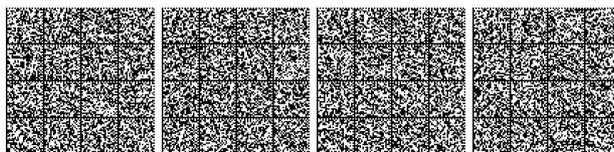
b) in due soluzioni per interventi in corso di realizzazione relativi all'art. 1 comma 2 lett. *a)* della presente ordinanza:

b.1. con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;

b.2. con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa interamente quietanzata, da presentare entro quarantacinque giorni dalla fine dell'intervento ammesso a contributo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2021.

2. La documentazione di spesa per l'erogazione del saldo del contributo concesso dovrà essere presentata, in tutti i casi, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. *a)*, sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Art. 7.

Sopralluoghi e monitoraggio

1. Prima dell'erogazione del contributo relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. *a)*, il Commissario straordinario può demandare agli Uffici speciali per la ricostruzione, il compito di effettuare sopralluoghi atti ad accertare la rispondenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, rispetto alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 8.

Controlli successivi

1. Il Commissario straordinario, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. *a)* e *b)*, effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del contributo. Con successivo decreto il Commissario straordinario disciplinerà le modalità di espletamento dei controlli a campione. I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, o di ogni altro documento allegato alle istanze, falsi o mendaci.

2. Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.

3. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma precedente, sia constatata l'insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario straordinario ha facoltà di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo.

4. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo può formulare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:

a.a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;

a.b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza;

a.c) non conformità degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata;

a.d) mancato mantenimento dell'uso produttivo dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;

a.e) falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o altro documento allegato alle istanze falso o mendace.

6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.

7. Il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario può disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a ventiquattro e di entità non inferiore ad euro 50,00. In ogni momento il

debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un'unica soluzione.

8. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano, per la riscossione coattiva, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Con cadenza semestrale il Commissario straordinario verifica l'entità delle somme restituite ai sensi del presente articolo che ritornano nella disponibilità della contabilità speciale per i fini cui sono destinate ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9.

Disposizioni finanziare

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Abrogazione delle ordinanze nn. 54/2018 e 82/2019

2. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le ordinanze commissariali n. 54 del 24 aprile 2018 e n. 82 del 2 agosto 2019.

Art. 11.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa viene pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione (www.sisma2016.gov.it) il giorno 9 maggio 2020 ed entra in vigore il giorno successivo.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1017

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it/

21A00482

ORDINANZA 9 maggio 2020.

Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. (Ordinanza n. 100/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017», il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 201, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 «Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, alla semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata e alla definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e per gli interventi di ripristino, con miglioramento sismico o adeguamento simico e ricostruzione, delle abitazioni e attività produttive, danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi;

Ritenuto che sussista l'assoluta necessità ed urgenza, in coerenza con il più recente intervento del legislatore, di accelerare gli interventi di ricostruzione, nel rispetto del principio nazionale di semplificazione amministrativa e del principio eurounitario di proporzionalità della regolazione, evitando ogni aggravio procedimentale nel pieno rispetto dei principi della legge 241 del 1990;

Ritenuto che la legislazione ordinaria in materia edilizia, ai sensi del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare relativa alla semplificazione degli interventi sugli edifici esistenti da realizzarsi con il titolo abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito anche SCIA),
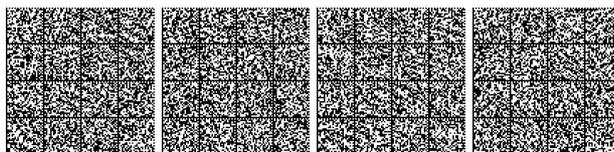
non debba essere ragionevolmente impedita da disposizioni emergenziali né da ragioni connesse ai doverosi controlli sulla congruità del contributo pubblico, che certamente meritano una speciale attenzione con strumenti appropriati, ma che non devono essere confliggenti con i fini primari della semplificazione degli interventi di ricostruzione;

Ritenuto che i procedimenti amministrativi preordinati agli interventi di ricostruzione edilizia e di consolidamento antisismico dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 rientrano, di regola, per tipologia e dimensione, nell'ambito applicativo della segnalazione certificata di inizio di attività disciplinata dal capo III del titolo II della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Ritenuto che la verifica della conformità degli interventi sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016, avendo ad oggetto il patrimonio edilizio esistente, debba perseguire i fini di legge e non aggravare in modo irragionevole il procedimento in contrasto con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;

Ritenuto inoltre che per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 possa applicarsi l'art. 17, comma 3 lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Ritenuto altresì che mentre i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica, storica, archeologica o etnoantropologica, ai sensi del Titolo I della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, debbano essere in ogni caso oggetto della prescritta autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica, di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, dovranno essere sottoposti all'autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 dello stesso decreto legislativo solo nei limiti stabiliti dall'art. 149 del medesimo e con le esclusioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, elencate nell'allegato A;

Ritenuto, inoltre, che al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di semplificare le relative procedure amministrative, la rilevanza paesaggistica degli interventi di ricostruzione, in termini di effettiva capacità di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e di alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, debba essere considerata, in sede di esame dei progetti, in accordo con il principio di proporzionalità, distinguendo le aree e gli immobili tutelati sulla base di uno specifico provvedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alle aree e agli immobili sottoposti a tutela come «bellezza panoramica», ai sensi della lettera *d)* del comma 1 del predetto art. 136, o dichiarati per legge, ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020;

Rinviata la individuazione, con apposita separata ordinanza, dei criteri di fissazione dei compensi dei professionisti di cui all'art. 34, comma 5 del decreto legislativo n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e di seguito denominato «decreto-legge», sono finalizzate a definire le modalità procedimentali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo, entro i limiti di importo di seguito stabiliti dall'art. 3.

2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.

Art. 2.

Titoli abilitativi dell'intervento edilizio e domanda di concessione del contributo

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», in quanto compatibili con quanto disposto dal decreto-legge.

2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, degli interventi edilizi e dei controlli, di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge, non trovano applicazione le disposizioni delle ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e dei relativi procedimenti di rilascio, nelle parti in contrasto o incompatibili con la presente ordinanza.

3. La piattaforma informatica indica le modalità operative per i procedimenti di cui ai commi precedenti ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi disciplinati dalla presente ordinanza.
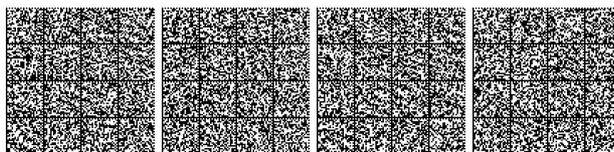
Art. 3.

Limiti di importo delle procedure di semplificazione

1. Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'I.V.A., determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:

a) euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

b) euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;

c) euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.

Art. 4.

Compiti del professionista

1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 12-*bis* del decreto-legge, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del capo III, titolo II, Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto, attraverso:

1. copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un'attestazione, sulla base del modello indicato all'art. 15 della presente ordinanza, che la costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio;

2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge;

3. attestazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente ordinanza, dell'ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;

4. scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area;

c) l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto-legge e dalle ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite *bonus* fiscali previsti per legge;

d) l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge e delle previsioni indicate dall'ordinanza n. 90/2020 con riferimento agli edifici collabenti;

e) ogni altro requisito espressamente indicato nei modelli e negli schemi indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale.

2. La domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* ed *e)* del precedente comma 1, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 5.

Contenuti della SCIA edilizia

1. Negli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, la SCIA edilizia, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* e *d)* dell'art. 4, e dagli elaborati progettuali richiesti.

2. La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo trenta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001. Entro tale termine gli uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di

avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art. 6.

4. Gli interventi realizzati ai sensi del decreto-legge rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 3, lett. *d)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 6.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli articoli 20, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA:

a) estremi della scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali;

b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza;

c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto-legge e dalle ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in accollo del richiedente, anche tramite *bonus* fiscali previsti per legge;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, nei termini previsti dall'art. 10 dell'ordinanza n. 95 del 2020;

e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale.

2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-*bis* del decreto-legge, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di novanta giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12-*bis* del decreto-legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il vice Commissario o suo delegato, nei successivi dieci giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 12 della presente ordinanza.

6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dalla presente ordinanza, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-*bis*, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016, nonché, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Art. 7.

SCIA parziale e Conferenza regionale

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis*
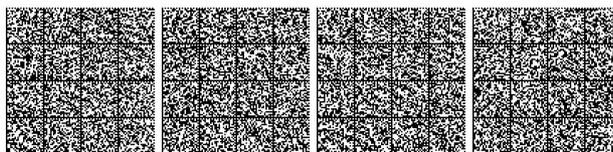
del decreto-legge, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* del decreto-legge, la conformità dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.

3. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area, nonché la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ove adottato;

b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8 della presente ordinanza;

c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 24 luglio 2018, n. 89 per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla lettera *a)*.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza che costituisce presupposto al decreto di concessione del contributo e di titolo edilizio, è adottata di regola entro il termine di trenta giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.

Art. 8.

Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'art. 12-*bis* del decreto-legge. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'art. 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'art. 149, comma 1, della lettera *a)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-*sexies*, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell'art. 1-*sexies*, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.

4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'art. 4 della presente ordinanza, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci «A.3» e «A.29» dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:

a) gli interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo - tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio, fatte salve quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari;

b) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e la configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari.

5. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge.
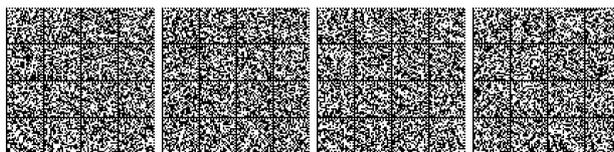
Art. 9.

Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio

1. Ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4 e dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nei modi e agli effetti ivi previsti.

2. Le SCIA o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità, o variazione essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dalla presente ordinanza, è necessario che sia adottato il relativo provvedimento di definizione del procedimento.

4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a SCIA o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo procedimenti propri, i cui esiti sono comunicati dal comune agli Uffici speciali per la ricostruzione.

5. Alle sanatorie presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume non spetta comunque il contributo per la parte eccedente.

6. Sono comunque fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superficie consentiti dalle leggi regionali o da miglioramenti antisismici o di efficientamento energetico.

7. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:

a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato;

b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto;

c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch'esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.

Art. 10.

Attività dell'Ufficio speciale

1. Ai sensi dell'art. 12-*bis*, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge, gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, presentate con le modalità informatiche previste ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.

2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di dieci giorni, gli Uffici speciali trasmettono al vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al vice Commissario, che delibera in via definitiva. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dal decreto-legge, si applicano le modalità procedimentali e i termini stabiliti dall'art. 6 della presente ordinanza. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo art. 12 della presente ordinanza.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 13 della presente ordinanza.

Art. 11.

Attività del Comune

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.

2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico, sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160; le SCIA sono esaminate ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Sono compresi nel regime della SCIA tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa anti sismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.
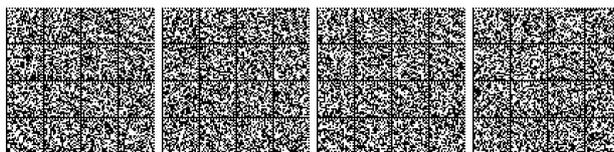
3. Compete altresì al comune in tutti i casi di cui all'art. 12-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge e cioè nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformità urbanistica, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della presente ordinanza, il comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area.

4. Competono al comune le attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle leggi, i controlli nel rispetto del successivo art. 12 della presente ordinanza, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, lett. *b)*, punto 3, della presente ordinanza e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'art. 1-*sexies* della legge 24 luglio 2018, n. 89.

5. Competono altresì ai comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge.

Art. 12.

Verifiche a campione e controlli

1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi della presente ordinanza, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti dalla presente ordinanza sono svolti in via preventiva ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al presente comma, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del venti per cento delle domande di contributo presentate nel mese precedente.

2. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui alla presente ordinanza, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il dieci per cento dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarità.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il vice Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche ed ai controlli necessari per:

a) la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto ed al contributo concesso;

b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti. 5. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla SCIA edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 4, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con SCIA dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 13.

Priorità istruttorie

1. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 12-*bis* del decreto-legge, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso art. 12-*bis*, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo.

2. L'istruttoria degli elenchi A e B è condotta contemporaneamente.

3. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B è effettuata sulla base delle priorità stabilite dall'art. 12-*bis*, comma 2, del decreto-legge, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)*. All'interno della stessa priorità è garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d'opera per le quali il professionista è ricorso alla SCIA.

4. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalità di organizzazione delle attività istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* nonché di quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo.
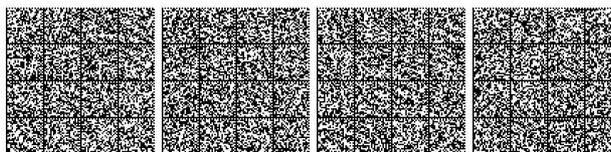
5. In ogni caso le domande presentate ai sensi della presente ordinanza devono essere verificate nei termini indicati dalla legge e dai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 14.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice Commissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale, i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali nonché il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato.»

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio».

Art. 15.

Schemi di istanza, certificazione e dichiarazione per la presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini di favorire la semplificazione amministrativa, facilitare i compiti dei professionisti e degli uffici e accelerare i procedimenti di definizione dei contributi e dei titoli, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge, le certificazioni, le attestazioni e ogni altro adempimento previsto dalla presente ordinanza, sono indicati nella piattaforma informativa della Struttura commissariale con specifico riferimento agli interventi di cui alla presente ordinanza, distinguendo gli adempimenti dovuti nei limitati casi di interventi soggetti a permesso di costruire.

2. Con decreto del Commissario straordinario potranno essere modificati e/o integrati gli schemi degli adempimenti presenti sulla piattaforma informatica.

Art. 16.

Piattaforma informatica

1. Tutte le domande, le certificazioni, le attestazioni e i documenti richiesti devono essere presentati in modalità digitale attraverso la piattaforma informatica della struttura commissariale, sono sottoscritti digitalmente dal professionista e/o dai soggetti legittimati e caricati nella configurazione della stessa piattaforma, quali allegati alla domanda di contributo.

2. Il Commissario straordinario, con provvedimenti propri, implementa la piattaforma informatica con gli strumenti tecnologici più adeguati ai fini della semplificazione delle procedure e del calcolo con criteri uniformi del contributo.

3. Gli Uffici speciali assicurano la più ampia assistenza ai professionisti incaricati per gli adempimenti previsti dalla piattaforma informatica.

4. Il Commissario straordinario acquisisce le richieste motivate di modifiche alla piattaforma informatica che pervengono da parte delle associazioni dei portatori di interesse e dalle categorie professionali, e provvede ad implementarla con cadenza semestrale previa valutazione di ammissibilità delle istanze medesime.

Art. 17.

Ulteriori disposizioni

1. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale della ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche.

2. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi dell'art. 6-*bis* delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017.

3. Per gli interventi sugli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geo-morfologici, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e 14-*bis* dell'ordinanza n. 13 del 2017.

4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione al miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017.

5. Le ordinanze commissariali emesse con riferimento alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 2008 si intendono aggiornate senza necessità di ulteriori precisazioni.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le SCIA edilizie e le domande di contributo, ai sensi della presente ordinanza, possono essere presentate dopo quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Le domande già in corso di istruttoria possono essere ripresentate, nei modi e per gli effetti previsti dalla presente ordinanza, fino alla data di comunicazione della determinazione dell'importo del computo metrico ritenuto congruo anteriore al decreto di concessione. Gli Uffici speciali comunicano lo stato dell'istruttoria, su richiesta dell'interessato, ai fini delle conseguenti valutazioni. Sono fatti comunque salvi gli atti, le autorizzazioni comunque denominate ed i pareri già acquisiti nel corso dell'istruttoria.

3. Le richieste di contributo già in corso di istruttoria per le quali non venga ripresentata la domanda ai sensi del comma 2, continuano ad essere esaminate nei termini e con le modalità di cui alle specifiche ordinanze commissariali cui i singoli interventi fanno riferimento.

Art. 19.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa viene pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione (www.sisma2016.gov.it) il giorno 9 maggio 2020 ed entra in vigore il giorno successivo.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1016

21A00484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitameta».

Estratto determina n. 88/2021 del 26 gennaio 2021

Medicinale: MITAMETA.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate MBH.

Confezioni:

«20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 044529055;

«20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 4 flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 044529067;

«20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 5 flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 044529079;

«20 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 6 flaconcini in vetro e 6 sacche di solvente da 20 ml - A.I.C. n. 044529081.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione endovescicale.

Composizione:

principio attivo:

mitomicina

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MITAMETA (mitomicina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00608

Rettifica della determina n. 977/2020 del 28 settembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptina Tecnigen».

Estratto determina n. 89/2021 del 26 gennaio 2021

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 977/2020 del 28 settembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «*Sitagliptina Tecnigen*», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 248 del 7 ottobre 2020.

Il titolo del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Sitagliptina Tecnigen"»;

leggasi:

«Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Sitagliptin Tecnigen"»;

Laddove è scritto:

«Medicinale: SITAGLIPTINA TECNIGEN»

leggasi:

«Medicinale: SITAGLIPTIN TECNIGEN»;

Alla sezione «Indicazioni terapeutiche»

l'inciso: «per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Sitagliptina TecniGen è indicato per migliorare il controllo glicemico»;
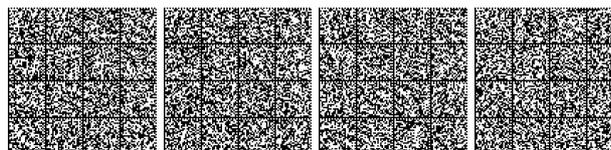
leggasi:

«per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Sitagliptin TecniGen è indicato per migliorare il controllo glicemico»;

l'inciso: SITAGLIPTINA TECNIGEN è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo glicemico»;

leggasi:

«SITAGLIPTIN TECNIGEN è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo glicemico».

Alla sezione «Classificazione ai fini della fornitura»

la dicitura:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Sitagliptina Tecnigen" (sitagliptina) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - diabetologo, endocrinologo, internista (RRL)»

è sostituita dalla seguente:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Sitagliptin Tecnigen" (sitagliptina) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - diabetologo, endocrinologo, internista (RRL)».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00609

Rettifica della determina n. 1319/2020 del 15 dicembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina B. Braun».

Estratto determina n. 90/2021 del 26 gennaio 2021

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 1319/2020 del 15 dicembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano DEXMEDETOMIDINA B. BRAUN, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020.

Nel testo del provvedimento, laddove è scritto: «Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: B. Braun Medical, SA, Poligonol Industrial Los Olivares, onda De os Olivares, Parcela 11 - 23009 Jaen, Spain»,

leggasi:

«Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: B. Braun Medical, SA, Poligonol Industrial Los Olivares, Ronda De os Olivares, Parcela 11 - 23009 Jaen, Spain».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00610

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Zentiva»

Estratto determina n. 97/2021 del 26 gennaio 2021

Medicinale: DEFERASIROX ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l.

Confezioni e A.I.C. n.:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674015 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674027 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674039 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674041 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674054 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674066 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674078 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

deferasirox;

eccipienti:

«Deferasirox Zentiva» 90 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (101,200);

crospovidone;

povidone K30;

poloxamer 188;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

componenti del rivestimento:

ipromellosa 2910/5;

macrogol 4000;

titanio diossido (E171);

talco;

«Deferasirox Zentiva» 180 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (101,200);

crospovidone;

povidone K30;

poloxamer 188;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

componenti del rivestimento:

ipromellosa 2910/5;

macrogol 4000;

titanio diossido (E171);

talco;

lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132);

«Deferasirox Zentiva» 360 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (101,200);

crospovidone;

povidone K30;

poloxamer 188;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

componenti del rivestimento:

ipromellosa 2910/5;

macrogol 4000;

titanio diossido (E171);

talco;

lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Neuland Laboratories Limited, (Unit-2) - Plot Nos.: 92, 93, 94, 257, 258, 259 - IDA, Pashamylaram, Isnapur - Patancheru Mandal - Sangareddy District - Telangana, India;

Biocon Limited - Plot No. 213-215 - Phase - II, IDA - Pashamylaram - Sangareddy District - Telangana State, India;

produttore/i del prodotto finito:

Zentiva k.s. - U kabelovny 130 - Praha 10 - Dolní Měcholupy - Czech Republic.

Confezionamento primario:

Primario

Zentiva k.s. - U kabelovny 130 - Praha 10 - Dolní Měcholupy - Czech Republic.

Confezionamento secondario:

Zentiva k.s. - U kabelovny 130 - Praha 10 - Dolní Měcholupy - Czech Republic;

DHL Supply Chain S.p.a. - viale delle industrie n. 2 - Settala (MI) - Italy.

Controllo di qualità:

Zentiva k.s. - U kabelovny 130 - Praha 10 - Dolní Měcholupy - Czech Republic.

Rilascio dei lotti:

Zentiva k.s. - U kabelovny 130 - Praha 10 - Dolní Měcholupy - Czech Republic.

Indicazioni terapeutiche:

«Deferasirox Zentiva» è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia *major* di età pari e superiore a sei anni;

«Deferasirox Zentiva» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:

in pazienti pediatrici con beta talassemia *major* con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età compresa tra due e cinque anni;

in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia *major* con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età pari e superiore a due anni;

in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari e superiore a due anni;

«Deferasirox Zentiva» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di età pari e superiore a dieci anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e A.I.C. n.:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674015 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 61,78 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 115,86;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674039 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 123,55 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 231,71;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047674054 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 247,11 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 463,44.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Deferasirox Zentiva» (deferasirox) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferasirox Zentiva» (deferasirox) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. numeri: 047674015, 047674027, 047674039, 047674041, 047674054 e 047674066: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL);

per la confezione con A.I.C. n. 047674078: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00611

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Eurogenerici»

Estratto determina n. 100/2021 del 26 gennaio 2021

Medicinale: TADALAFIL EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni e A.I.C. n.:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436011 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436023 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436035 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436047 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436050 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436062 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436074 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436086 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436098 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436100 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436112 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436124 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436136 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436148 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436151 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436163 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436175 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436187 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436199 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436201 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

tadalafil;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

croscarmellosa sodica;

sodio laurilsolfato (E487);

idrossipropilcellulosa;

polisorbato;

cellulosa microcristallina;

magnesio stearato;

rivestimento:

ipromellosa;

lattosio monoidrato;

titanio diossido (E171);

triacetina;

ossido di ferro giallo (E172);

talco.

Officine di produzione:

produttori del principio attivo:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD. - Chuannan Duqiao - Linhai Zhejiang Province 317 016 - Cina;

MSN Organics Private Limited - Sy. No. 224/A - Bibinagar Mandal - Yadadri Bhuvanagiri District - Bibinagar Village - Telangana - 508 126 - India;

produttore del prodotto finito:

produzione

Hemofarm A.D. - Beogradski Put bb, Vršac 26300 - Serbia.

Confezionamento primario e secondario:

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 - Etten-Leur - 4879 AC - Paesi Bassi;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, Vršac 26300 - Serbia.

Confezionamento secondario:

S.C.F. s.n c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via Barbarossa n. 7 - Cavenago d'Adda (LO) - 26824 - Italia;

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - Soresina (CR) - 26015 - Italia;

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46 A - Herlev 2730 - Danimarca.

Controllo di qualità:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

MikroBiologie Krämer GmbH, Odilienplatz 3 - Dillingen - 66763 - Germania (microbiologico);

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstr. 10-12 - Göttingen - 37081 - Germania (microbiologico).

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 - Etten-Leur - 4879 AC - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche.

«Tadalafil Eurogenerici» 2,5 mg compresse rivestite con film.

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché il tadalafil possa essere efficace.

L'uso di «Tadalafil Eurogenerici» non è indicato nelle donne.

«Tadalafil Eurogenerici» 5 mg compresse rivestite con film.

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché il tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.

Trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto.

L'uso di «Tadalafil Eurogenerici» non è indicato nelle donne.

«Tadalafil Eurogenerici» 10 mg compresse rivestite con film.

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché il tadalafil possa essere efficace.

L'uso di «Tadalafil Eurogenerici» non è indicato nelle donne.

«Tadalafil Eurogenerici» 20 mg compresse rivestite con film.

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché il tadalafil possa essere efficace.

L'uso di «Tadalafil Eurogenerici» non è indicato nelle donne.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e A.I.C. n.:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436047 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436151 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436163 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047436175 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 42,54 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 79,78 - nota AIFA 75.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

In relazione alla sola A.I.C. n. 047436175: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico - e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT - Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Eurogenerici» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00612

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico»

Estratto determina IP n. 53 del 28 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 600 MG iösliche tabletten 10 stück dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20242, intestato alla società Zambon S.p.a. Bresso (MI) e prodotto da Zambon S.p.a. 36100 Vicenza, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano.

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister AL/PE.

Codice A.I.C.: 049007014 (in base 10) 1GRLF6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-acetilcisteinamg 600;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, aroma limone, aspartame.

Come conservare FLUIMUCIL: conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister AL/PE.

Codice A.I.C.: 049007014.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister AL/PE.

Codice A.I.C.: 049007014.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00613

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loyada»

Estratto determina AAM/PPA n. 60/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II - B.I.z, relativamente al medicinale «LOYADA» (A.I.C. n. 043622) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

cambio del nome del produttore della sostanza attiva tafluprost (senza cambiamento dell'indirizzo del sito di produzione) da Asahi Glass Co., Ltd. (Chiba Plant) a AGC Inc. (Chiba Plant);

modifiche editoriali nell'ASMF per includere la conclusione degli studi di stabilità *long-term* a 36 mesi.

Codice pratica: VC2/2020/31.

Procedura europea: DE/H/3869/001/II/009.

Titolare A.I.C.: Santen Italy S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00614

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Almus»

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 63/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale PERINDOPRIL ALMUS (A.I.C. n. 038472):

tipo II, C.I.4, aggiornamento degli stampati per implementare le nuove informazioni di sicurezza disponibili per il prodotto Coversyl arginina;

tipo IB, C.I.3.z, aggiornamento stampati per implementare le conclusioni dello PSUSA-00000749-201802; allineamento al QRD *template* ed alla linea guida eccipienti; modifiche editoriali minori;

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedure: IE/H/0605/001-002-004/II/048 - IE/H/0605/001-002-004/IB/045.

Codice pratica: VC2/2019/170 - C1B/2019/158.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00615

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerotto Bertelli»

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 64/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni di tipo II e di tipo IB, relativamente al medicinale CEROTTO BERTELLI - A.I.C. n. 004844, per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

grouping di tipo II composto da:

tipo II B.I.z Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master file* del principio attivo) e adeguamento alla monografia 2336 di Ph. Eur. edizione corrente;
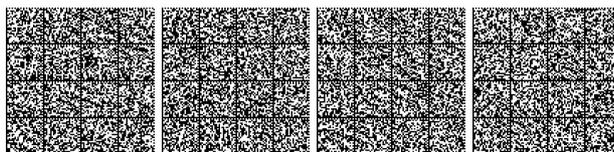
tipo IB B.II.a.3.z Modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Le predette modifiche hanno impatto sui paragrafi 1, 2, 6.1 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Sono state inoltre apportate modifiche editoriali su diverse parti del dossier.

grouping di tipo IB composto da:

tipo IB B.II.b.5.b: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti. Aggiunta del «*leak test*»;

tipo IB B.II.d.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova. Aggiunta del «*dissolution test*».

Codice pratica: VN2/2020/31, N1B/2020/217.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.r.l. (codice fiscale 13270120150).

Stampati

l. I lotti del medicinale devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla determina (all. 1), di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00616

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart e sui Libretti nominativi ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti Società per azioni (CDP S.p.a.), rende disponibile - a partire dal 9 febbraio 2021 - una nuova Offerta supersmart, destinata ai titolari del libretto smart, che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio libretto smart per la durata di centottanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,40%.

Le somme depositate sul Libretto smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001 %).

Viene contestualmente interrotta l'offerta supersmart della durata di trecentosessanta giorni.

Infine, si rende noto ai titolari di libretto smart e di libretto nominativo ordinario che, a decorrere dal 22 febbraio 2021 al 3 marzo 2021, dal 25 marzo 2021 al 3 aprile 2021 e dal 24 aprile 2021 al 3 maggio 2021 - solo in caso di libretto cartaceo - il limite giornaliero di prelevamento a sportello, senza carta libretto, in uffici postali diversi da quello di apertura del libretto, è elevato a euro 1.500,00.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - è a disposizione il foglio informativo contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali del libretto smart e del l.ibretto nominativo ordinario, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

21A00775

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 19 gennaio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlos Alfredo Carretero Socha, Console generale della Repubblica di Colombia in Milano.

21A00618

Rilascio di *exequatur*

In data 21 gennaio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Franco Rubini, Console onorario della Repubblica federale democratica di Etiopia in Torino.

21A00619

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 160 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 14 dicembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000905/CONS-L-101 del 26 gennaio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 160 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 14 dicembre 2020, recante: tasso di capitalizzazione dei contributi 2020. Pensioni in totalizzazione.

21A00673

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-033) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.